

## 126<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO 1997

(Antimeridiana)

Presidenza della vice presidente SALVATO,  
indi del presidente MANCINO

#### INDICE

<b>CONGEDI E MISSIONI</b> .....	Pag. 3	MARONGIU, <i>sottosegretario di Stato per le</i>	
<b>SUL COMPUTO DEL NUMERO LEGALE</b>		<i>finanze</i> .....	Pag. 17
PRESIDENTE .....	3	MANFROI ( <i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i> ) ..	19
<b>PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO</b> .	4	Verifica del numero legale .....	19
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>		<b>SUL COMPUTO DEL NUMERO LEGALE</b>	
Seguito della discussione:		PRESIDENTE .....	19, 20
(1925) <i>Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997</i>		SPERONI ( <i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i> ) ...	20
(1930) <i>Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 1997, n. 3, recante disposizioni correttive degli interventi legislativi concernenti la manovra di finanza pubblica per l'anno 1997 (Relazione orale):</i>		<b>SULLA QUESTIONE POSTA DAL SENATORE MACERATINI NELLA SEDUTA DI IERI</b>	
PRESIDENTE .....	4, 17, 18	PRESIDENTE .....	20
BONAVITA ( <i>Sin. Dem.-L'Ulivo</i> ), relatore ...	16, 17	<b>SULLE MODALITÀ DI REGISTRAZIONE ELETTRONICA DEI RICHIEDENTI VOTAZIONI QUALIFICATE O LA VERIFICA DEL NUMERO LEGALE</b>	
		PRESIDENTE .....	21
		<b>SUL COMPUTO DEL NUMERO LEGALE</b>	
		PRESIDENTE .....	22, 23, 24
		CUSIMANO ( <i>AN</i> ) .....	22
		MELONI ( <i>Misto</i> ) .....	22
		SPERONI ( <i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i> ) ...	23

**DISEGNI DI LEGGE****Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1925 e 1930:**

AYALA, <i>sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> .....	Pag. 24, 29
PASTORE ( <i>Forza Italia</i> ) .....	25 e <i>passim</i>
SPERONI ( <i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i> ) .....	26, 27, 44
BONAVITA ( <i>Sin. Dem.-L'Ulivo</i> ), <i>relatore</i> .	27 e <i>passim</i>
MARONGIU, <i>sottosegretario di Stato per le finanze</i> .....	29 e <i>passim</i>
GUBERT ( <i>CDU</i> ) .....	29 e <i>passim</i>
MANFREDI ( <i>Forza Italia</i> ) .....	30
THALER AUSSEHOFER ( <i>Misto</i> ) .....	30
* PINGGERA ( <i>Misto</i> ) .....	32
MONTICONE ( <i>PPI</i> ) .....	33
D'ALÌ ( <i>Forza Italia</i> ) .....	34 e <i>passim</i>
PEDRIZZI ( <i>AN</i> ) .....	68
CARCARINO ( <i>Rifond. Com.-Progr.</i> ) .....	69
* CADDEO ( <i>Sin. Dem.-L'Ulivo</i> ) .....	70
Verifiche del numero legale .....	26, 44

Votazione nominale con scrutinio simultaneo .....

Pag.27

**INTERROGAZIONI****Per lo svolgimento:**

PRESIDENTE .....	71
MANZI ( <i>Rifond. Com.-Progr.</i> ) .....	71

**ALLEGATO****VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE**

**NEL CORSO DELLA SEDUTA** .....

72

**DISEGNI DI LEGGE**

Annuncio di presentazione .....	80
Approvazione da parte di Commissioni permanenti .....	80

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

## **Presidenza della vice presidente SALVATO**

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 10*).  
Si dia lettura del processo verbale.

SPECCHIA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta *antimeridiana del 30 gennaio*.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### **Congedi e missioni**

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Bettoni Brandani, Bo, Bobbio, Borroni, Bruni, Bruno Ganeri, Carpi, Castellani Pierluigi, De Martino Francesco, D'Urso, Duva, Fanfani, Fiorillo, Giorgianni, Jacchia, Lauria Michele, Leone, Manconi, Mazzuca Poggiolini, Ossicini, Palumbo, Passigli, Rocchi, Taviani, Toia, Valiani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Lavagnini, a Firenze, in rappresentanza del Senato alla cerimonia inaugurale della mostra «Umanesimo e padri della Chiesa»; De Zulueta e Gawronski, in Pakistan, per incarico del Presidente del Senato.

### **Comunicazioni della Presidenza**

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

### **Sul computo del numero legale**

PRESIDENTE. I senatori Andreolli, Brignone, D'Alessandro Prisco, Dentamaro, Dondeynaz, D'Onofrio, Elia, Fisichella, Gasperini, Greco, Grillo, Guerzoni, Lisi, Loiero, Maceratini, Marchetti, Morando, Ossicini, Pasquali, Passigli, Pellegrino, Pera, Pieroni, Rigo, Rotelli, Russo, Salvato, Salvi, Schifani, Senese, Servello, Tabladini, Vegas, Villone e Zecchino sono impegnati nei lavori della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1, e dell'articolo 108, comma 2, del Regolamento, gli anzidetti senatori non saranno d'ora in poi computati per fissare il numero legale.

Poichè la Commissione è convocata per oggi, alle ore 12,30, per procedere alla propria costituzione, di essi non si terrà conto ai fini del numero legale già nella seduta odierna, a partire dalle ore 12,30.

### **Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico**

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

### **Seguito della discussione dei disegni di legge:**

**(1925) Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997**

**(1930) Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 1997, n. 3, recante disposizioni correttive degli interventi legislativi concernenti la manovra di finanza pubblica per l'anno 1997**

*(Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1925 e 1930.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1925.

#### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Riprendiamo l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

#### Articolo 3.

*(Disposizioni in materia di trascrizione di contratti preliminari e di imposte indirette)*

1. Dopo l'articolo 2645 del codice civile, è aggiunto il seguente:

«Art. 2645-bis. *(Trascrizione di contratti preliminari)*. - 1. I preliminari dei contratti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 2643, anche

se sottoposti a condizione o aventi ad oggetto fabbricati da costruire o in corso di costruzione, possono essere trascritti se redatti nelle forme di cui all'articolo 2657.

2. La trascrizione del contratto definitivo, stipulato in esecuzione dei contratti preliminari di cui al comma 1 ovvero della sentenza che accoglie la domanda diretta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dei contratti preliminari predetti, prevale sulle trascrizioni ed iscrizioni eseguite contro il promittente alienante dopo la trascrizione del contratto preliminare.

3. Gli effetti della trascrizione del contratto preliminare cessano e si considerano come mai prodotti se entro un anno dalla data convenuta tra le parti per l'esecuzione del preliminare stesso, e comunque non oltre tre anni dalla trascrizione predetta, non venga trascritto il contratto definitivo o altro atto che, anche a diverso titolo, ne costituisca adempimento o la domanda giudiziale di cui all'articolo 2652, primo comma, numero 2).

4. I contratti preliminari aventi ad oggetto porzioni di fabbricati da costruire o in corso di costruzione devono indicare, ai soli effetti di questo articolo, la quota del diritto spettante al promissario acquirente relativa all'intero costruendo fabbricato espressa in millesimi e calcolata sulla base della superficie utile prevista da apposito elaborato redatto da tecnico abilitato, asseverato con giuramento e allegato al contratto.

5. La trascrizione ed ogni altra formalità ipotecaria vengono eseguite con riferimento all'immobile e per la quota determinata secondo le modalità di cui al comma 4. Non appena la costruzione viene ad esistenza, le formalità esibite producono effetto rispetto alle porzioni materiali corrispondenti alle quote di proprietà predeterminate, nonchè alle relative parti comuni. L'eventuale differenza di superficie, contenuta nei limiti di un ventesimo rispetto a quella di riferimento nell'elaborato peritale di cui al comma 4, non produce effetti.

6. Ai fini delle disposizioni di cui al comma 5, si intende esistente l'edificio nel quale sia stato eseguito il rustico, comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità e completata la copertura».

2. Al comma 1 dell'articolo 2659 del codice civile, il numero 4) è sostituito dal seguente: «4) la natura e la situazione dei beni a cui si riferisce il titolo, con le indicazioni richieste dall'articolo 2826, nonchè la quota espressa in millesimi di cui all'articolo 2645-bis, comma 4, nel caso di trascrizioni di contratti preliminari.».

3. Dopo l'articolo 2825 del codice civile, è aggiunto il seguente:

«Art. 2825-bis. (Ipoteca sul bene oggetto di contratto preliminare). - 1. Se il contratto preliminare di cui all'articolo 2645-bis prevede l'accollo di quota di debito con l'obbligo di restituzione, nell'ambito di operazione ai sensi degli articoli 38 e seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, destinata al finanziamento dell'intervento edilizio, l'ipoteca iscritta a garanzia sul fabbricato da costruire o in corso di costruzione ha effetto riguardo alla porzione del medesimo fabbricato oggetto del preliminare. Tale ipoteca prevale sulla trascrizione, ancorchè anteriore, del contratto preliminare, limitatamente alla quota oggetto di accollo, accresciuta fino a concorrenza dell'eventuale maggiore importo riferibile alla stessa in base ai parametri stabiliti dalle norme sul credito

fondario e proporzionato al rapporto fra l'effettivo ammontare complessivo del debito e la complessiva quota di proprietà ipotecata.».

4. Dopo l'articolo 2775 del codice civile, è aggiunto il seguente:

«Art. 2775-bis. (Crediti per mancata esecuzione di contratti preliminari). - 1. I crediti del promissario acquirente di beni immobili hanno privilegio sul bene immobile oggetto del contratto preliminare trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis e sempre che gli effetti della trascrizione non siano cessati al momento della trascrizione del pignoramento o della domanda di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 2652, primo comma, numero 1), ovvero al momento della risoluzione del contratto medesimo con atto avente data certa.

2. In ogni caso ai crediti di cui al comma 1 sono preferiti quelli garantiti da ipoteca relativa a mutui erogati al promissario acquirente per l'acquisto dell'immobile.».

5. All'articolo 2780 del codice civile, dopo il numero 5), è aggiunto il seguente: «5-bis) i crediti del promissario acquirente per mancata esecuzione dei contratti preliminari, indicati all'articolo 2775-bis.».

6. All'articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, concernente gli effetti del fallimento in caso di vendita non ancora eseguita dai contraenti, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Qualora l'immobile sia stato oggetto di preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile e il curatore, ai sensi del precedente comma, scelga lo scioglimento del contratto, l'acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno e gode del privilegio di cui all'articolo 2775-bis del codice civile a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione di fallimento.».

7. All'articolo 29 della legge 25 giugno 1943, n. 540, recante disposizioni in materia di imposte ipotecarie, nel primo comma, dopo il numero 2), è aggiunto il seguente: «2-bis) le trascrizioni dei contratti preliminari non più produttive degli effetti di cui all'articolo 2645-bis del codice civile.».

8. Nel primo comma dell'articolo 12 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, riguardante la pubblicità dei diritti immobiliari, le parole: «dall'articolo 20, lettera g)» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 20, lettere g) ed h)».

9. Nell'articolo 106 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, che individua gli atti depositati e conservati nell'archivio notarile, nel n. 4°, le parole: «degli atti notarili rogati» sono sostituite dalle seguenti: «degli atti pubblici rogati e delle scritture private autenticate».

10. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 2, relativo alla base imponibile per le trascrizioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. In deroga alle disposizioni del comma 2, per la trascrizione dei contratti preliminari ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile l'imposta è dovuta nella misura fissa.»;

b) nell'articolo 4 della tariffa, dopo le parole: «di diritti reali immobiliari,» sono inserite le seguenti: «dei contratti preliminari di cui all'articolo 2645-bis del codice civile,».

11. Nel comma 4-bis dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, introdotto dal comma 28 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che stabilisce riduzioni di imposta per trasferimenti di azienda nei comuni montani, dopo le parole: «cinquemila abitanti» sono inserite le seguenti: «o nelle frazioni con meno di mille abitanti anche se situate in comuni di maggiori dimensioni».

12. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante la disciplina dell'imposta di bollo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella tariffa, recante l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992:

1) all'articolo 2, la nota 2-bis è sostituita dalla seguente: «2-bis. Contratti relativi alle operazioni e servizi bancari e finanziari e contratti di credito al consumo, previsti dal titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e contratti relativi ai servizi di investimento posti in essere dalle società di intermediazione mobiliare (SIM), dalle società fiduciarie e dagli altri intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415: per ogni contratto, indipendentemente dal numero degli esemplari o copie, lire 20.000.»;

2) all'articolo 13, comma 2-bis, introdotto dall'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, concernente gli estratti conto inviati dalle banche ai clienti, dopo le parole: «decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385» sono inserite le seguenti: «nonchè estratti di conto corrente postale»; nella nota 3-ter, dopo le parole «ricevuti dalle banche» sono inserite le seguenti: «nonchè dagli uffici dell'Ente poste italiane»;

b) nell'articolo 7, primo comma, della tabella, relativa agli atti esenti dall'imposta di bollo, le parole: «ricevute ed altri documenti relativi a conti correnti postali» sono soppresse.

13. Nella lettera c) della tabella delle tasse per contratti di trasferimento di titoli o valori, allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, come sostituita, da ultimo, per effetto dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, l'alinella è sostituito dal seguente: « c) conclusi tra agenti di cambio o società di intermediazione mobiliare o banche».

14. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 5, in materia di registrazione in termine fisso e in caso d'uso, al comma 2, secondo periodo, le parole: «ad eccezione delle

locazioni e degli affitti e relative cessioni, risoluzioni e proroghe, esenti ai sensi dell'articolo 10, numero 8), del decreto medesimo», sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione delle operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numeri 8) e 8-bis), dello stesso decreto»;

b) nell'articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, concernente gli atti soggetti a registrazione in termine fisso, dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: «Se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato è esente dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed è effettuato nei confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita di beni immobili, a condizione che nell'atto l'acquirente dichiara che intende trasferirli entro tre anni: 1 per cento»;

c) nell'articolo 1 della tariffa, parte prima, dopo la nota II-bis), è aggiunta la seguente: «II-ter) Ove non si realizzi la condizione, alla quale è subordinata l'applicazione dell'aliquota dell'1 per cento, del ritrasferimento entro il triennio, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si rende applicabile una soprattassa del 30 per cento oltre agli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del presente testo unico. Dalla scadenza del triennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria.».

15. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2 dell'articolo 10 le parole: «quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «quarto e quinto periodo»;

b) nella nota dell'articolo 1 della tariffa, le parole: «quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «quarto e quinto periodo».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti e ordini del giorno, già illustrati nella seduta di ieri:

*Al comma 1, sostituire il primo capoverso con il seguente:*

«Art. 2645-bis. (Trascrizione di contratti preliminari). - 1. I contratti preliminari aventi ad oggetto la conclusione di taluno dei contratti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 2643, anche se sottoposti a condizione o relativi a edifici da costruire o in corso di costruzione, devono essere trascritti se risultano da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente».

3.160

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: «da costruire o in corso di costruzione» inserire le seguenti: «o comunque oggetto degli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere b), c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457».*

3.118

TAROLLI



*Al comma 1, capoverso 2, sopprimere la virgola dopo la parola: «definitivo» ed inserirla dopo le parole: «comma 1». Inoltre, sostituire le parole: «stipulato in» con le seguenti: «o di altro atto che costituisca comunque».*

3.170

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 1, sostituire il capoverso 3 con il seguente:*

«3. Gli effetti della trascrizione del contratto preliminare cessano e si considerano come mai prodotti se entro un anno dalla data convenuta tra le parti per la conclusione del contratto definitivo, e in ogni caso entro tre anni dalla trascrizione predetta, non sia eseguita la trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare o della domanda giudiziale di cui all'articolo 2652, primo comma, numero 2)».

3.180

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 1, capoverso 3, dopo le parole: «mai prodotti» inserire le seguenti: «oltre che nel caso di trascrizione dell'atto di risoluzione del contratto stesso.».*

3.275

RUSSO

*Al comma 1, capoverso 3, sostituire le parole: «entro un anno» con le altre: «entro quattro mesi».*

3.119

TAROLLI

*Al comma 1, capoverso 4, sostituire le parole: «fabbricati» e «fabbricato» rispettivamente con: «edifici» e «edificio».*

3.150

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 1, capoverso 4 sostituire le parole da: «ai soli effetti» sino alla fine con le seguenti: «per essere trascritti, la superficie utile della porzione di edificio e la quota del diritto spettante al promissario acquirente relativa all'intero costruendo edificio espressa in millesimi».*

3.277

RUSSO

*Al comma 1, sostituire il capoverso 5 con il seguente:*

«5. Nel caso previsto nel comma 4 la trascrizione è eseguita con riferimento al bene immobile per la quota determinata secondo le modalità di cui al comma stesso. Non appena l'edificio viene ad esistenza gli effetti della trascrizione si producono rispetto alle porzioni materiali corrispondenti alle quote di proprietà predeterminate nonchè alle relative parti comuni. L'eventuale differenza di superficie contenuta nei limiti di un ventesimo rispetto a quella indicata nell'elaborato di cui al comma 4 non produce effetti».

3.140

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 1, capoverso 5, sostituire le parole: «rispetto a quella di riferimento nell'elaborato peritale di cui al comma 4» con le altre: «rispetto a quella indicata nel preliminare».*

3.120

TAROLLI

*Al comma 1, capoverso 6, inserire una virgola dopo le parole: «singole unità» e, prima della parola: «completata», inserire le seguenti: «sia stata».*

3.130

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. - All'articolo 2668 del codice civile è aggiunto infine il seguente comma:

“Si deve cancellare la trascrizione dei contratti preliminari quando la cancellazione è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato”».

3.513

IL RELATORE, BONAVITA

*Al comma 2, sostituire le parole da: «nonchè» fino alla fine del comma, con le seguenti: «nonchè, nel caso previsto dall'articolo 2645-bis, comma 4, la superficie e la quota espressa in millesimi di cui a quest'ultima disposizione».*

3.200

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 3, sostituire il capoverso con il seguente:*

«Art. 2825-bis. - (Ipoteca sul bene oggetto di contratto preliminare). - L'ipoteca iscritta su edificio o complesso condominiale, anche da costruire o in corso di costruzione, a garanzia di finanziamento dell'intervento edilizio a sensi degli articoli 38 e seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 prevale sulla trascrizione anteriore dei contratti preliminari di cui all'articolo 2645-bis, limitatamente alla quota di debito derivante dal suddetto finanziamento che il promissario acquirente si sia accollata con il contratto preliminare o con altro atto successivo eventualmente adeguata ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993. Se l'accollo risulta da atto successivo, questo è annotato in margine alla trascrizione del contratto preliminare».

3.278 (Testo corretto)

RUSO

*Al comma 4, sostituire il capoverso con il seguente:*

«Art. 2775-bis. - (Credito per mancata esecuzione di contratti preliminari). - Nel caso di mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis, i crediti del promissario acquirente che ne conseguono hanno privilegio speciale sul bene immobile oggetto del contratto preliminare, sempre che gli effetti della trascrizione non siano cessati al momento della risoluzione del contratto risultante da atto avente data certa, ovvero al momento della domanda giudiziale di risoluzione del contratto o di condanna al pagamento, ovvero al momento della trascrizione del pignoramento o al momento dell'intervento nella esecuzione promossa da terzi.

Il privilegio non è opponibile ai creditori garantiti da ipoteca relativa a mutui erogati al promissario acquirente per l'acquisto del bene immobile nonchè ai creditori garantiti da ipoteca ai sensi dell'articolo 2825-bis».

3.279 (Testo ulteriormente corretto)

RUSO

*Al comma 8, dopo le parole: «lettere g) e h)» aggiungere le seguenti: «limitatamente, per detta lettera h), ai preliminari dei contratti di cui all'articolo 2645-bis del codice civile ed ai contratti sottoposti a condizione».*

3.30

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole: «limitatamente agli immobili intavolati».*

3.40

GUBERT

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. All'articolo 11 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è aggiunto, infine, il seguente comma: «Nei territori di cui all'articolo 1 le parti hanno facoltà di provvedere agli adempimenti previsti nel comma 1 qualora ne facciano concorde richiesta ed esonerino espressamente i soggetti obbligati».

3.126

PINGGERA

*Sopprimere il comma 9.*

3.124

PINGGERA

*All'emendamento 3.500, sopprimere le seguenti parole:* «ad esclusione degli atti privati previsti dall'articolo 14, comma 2, della convenzione ratificata ai sensi della legge 2 maggio 1977, n. 342, per i quali è previsto l'obbligo della trascrizione tavolare.».

3.500/1

PASQUALI, PEDRIZZI, PONTONE

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. Nell'articolo 106 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, che disciplina il deposito degli atti esteri per l'uso nello Stato, nel numero 4, le parole: "degli atti notarili rogati in paese estero" sono sostituite dalle seguenti: "degli atti pubblici rogati e delle scritture private autenticate in paese estero, ad esclusione degli atti privati previsti dall'articolo 14, comma 2, della convenzione ratificata ai sensi della legge 2 maggio 1977, n. 342, per i quali è previsto l'obbligo della trascrizione tavolare,"; e dopo le parole: "notaio esercente", sono aggiunte le seguenti: "per gli atti privati predetti si applicano le disposizioni, riguardanti l'obbligo di indicare il reddito fondiario dell'immobile oggetto dell'atto, di cui all'articolo 3, commi 13-ter, 13-quater e 13-quinquies, del decreto legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 26 giugno 1990, n. 165, intendendosi sostituito il giudice tavolare al pubblico ufficiale incaricato della trasmissione dell'atto all'ufficio distrettuale delle imposte dirette".».

3.500

IL RELATORE, BONAVITA

*Sostituire il comma 9, con il seguente:*

«9. All'articolo 106 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, che individua gli atti depositati e conservati nell'archivio notarile, nel n. 4, le parole «degli atti notarili rogati» sono sostituite dalle seguenti: «degli atti pubblici rogati e delle scritture private autenticate, salvi gli atti pubblici e scritture private autenticate fatti all'estero e riconosciuti in base a convenzioni internazionali».

3.127

PINGGERA

*Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad esclusione degli atti privati previsti dall'articolo 14, comma 2, della legge n. 342 del 1977 per i quali è previsto l'obbligo della trascrizione tavolare».*

3.80

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono applicate ove vige il sistema tavolare in quanto con questo compatibili».

3.90

GUBERT

*Al comma 11, dopo le parole: «situate in comuni» inserire la seguente: «montani».*

3.300

GUBERT

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. All'articolo 13 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituito dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, dopo le parole "(legge 19 ottobre 1991, n. 349)" sono aggiunte le seguenti: "e di prodotti fitosanitari".».

3.501

PIATTI, BARRILE, SCIVOLETTO

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Ai fini dell'imposta di registro la posizione degli imprenditori agricoli a titolo principale è equiparata a quella dei coltivatori diretti».

3.120a

D'ALÌ, VEGAS, GRILLO, VENTUCCI, PASTORE, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI

*Dopo il comma 13, inserire il seguente:*

«13-bis. Per i buoni postali fruttiferi emessi dall'Ente Poste Italiane le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 si applicano con riferimento ai titoli emessi a partire dal 1° gennaio 1997; per quelli emessi anteriormente a tale data continua ad applicarsi la precedente disciplina fiscale.».

3.502

IL RELATORE, BONAVITA



In questo modo le parti effettueranno dichiarazioni di corrispettivo all'insegna di una completa trasparenza e il preliminare di compravendita potrà essere stipulato facendo risultare il prezzo vero senza ricorrere a dannose scritture collaterali, assicurando in tal modo successo all'innovazione di grande portata sulla trascrivibilità del contratto preliminare.

9.1925.5

PASTORE, DI BENEDETTO

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 669/96 recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997:

rilevato che il Governo ha inteso all'articolo 3 di tale provvedimento dettare norme in materia di trascrizione di contratti preliminari giacchè è ormai prassi consolidata stipulare tale atto prima del contratto definitivo, specie per quanto attiene la compravendita di beni immobiliari;

considerato che tra le parti contraenti esiste una situazione oggettiva di disuguaglianza tra acquirente e venditore, poichè quest'ultimo rimane nella piena disponibilità del bene oggetto del contratto, mentre l'acquirente nel periodo intercorrente tra la conclusione del preliminare e la stipula del contratto definitivo, si trova esposto a vari rischi, quali l'inadempimento e/o il fallimento del venditore-imprenditore od il trasferimento ad altri del bene promesso;

considerato che l'unica e limitata tutela del provvisorio acquirente consiste nel chiedere al Giudice una sentenza che produca, nei confronti della parte inadempiente, gli stessi effetti del contratto non concluso;

rilevato che questa forma di tutela non garantisce che parzialmente il provvisorio acquirente poichè in caso di alienazione a terzi dell'immobile promesso con atto trascritto in data anteriore a quello di trascrizione della domanda giudiziale ai sensi dell'articolo 2652 del c.c. il provvisorio acquirente potrebbe solo produrre una generica azione per risarcimento danni;

rilevato che costituisce prassi generalizzata il dichiarare prezzi inferiori a quelli di mercato per mere ragioni fiscali, come indotto dai criteri di determinazione del corrispettivo di cui all'articolo 52 del testo unico delle imposte di registro;

considerato che tale prassi è fonte di potenziali pericoli per l'acquirente, che in caso di mancata conclusione del contratto o di fallimento del venditore, non può ottenere la restituzione della intera somma già corrisposta, esponendolo quindi a rischio di azioni revocatorie;

rilevato che la differenza tra il corrispettivo dichiarato e quello effettivamente versato, rischia di finalizzare flussi di liquidità non contabilizzati che si prestano alla costituzione di fondi neri e conseguente scarsa trasparenza e veridicità dei bilanci delle imprese venditrici;

rilevato che tale situazione oggettivamente penalizza l'impresa che volesse dichiarare il corrispettivo per intero, stante l'illegittima concorrenza delle imprese che tali valori non dichiarano, a ciò spinte dai criteri di determinazione del valore vigenti.

considerato che i pur opportuni interventi normativi contenuti nel decreto-legge 669/96 non risolvono, nè potrebbero i problemi sopra esposti:

impegna il Governo:

ad emanare disposizioni di carattere fiscale volte ad indurre i contribuenti a dichiarare l'intero corrispettivo delle compravendite immobiliari, attraverso una adeguata riduzione delle aliquote dell'imposta di registro, relative alla parte di corrispettivo eccedente il valore determinato in base ai criteri dell'articolo 52, 4° comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.

Infatti:

a) i timori per una eventuale perdita di gettito sono privi di fondamento in quanto solo il 20 per cento dei contratti immobiliari viene oggi registrato ad un valore superiore a quello di cui all'articolo 52 citato ed inoltre il provvedimento auspicato consentirebbe di realizzare un maggiore gettito IRPEG e ILOR in conseguenza dell'emergenza di una più ampia base imponibile;

b) A prescindere dagli aspetti fiscali, un siffatto intervento sarebbe un importante passo in avanti nella strada della trasparenza e correttezza delle attività economiche e costituirebbe un importante contributo alla moralizzazione della società.

9.1925.6

PASQUINI

Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BONAVITA, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.160 e parere contrario sull'emendamento 3.118 perchè superfluo.

Sugli emendamenti 3.170 e 3.180 il mio parere è favorevole.

Ricordo che l'emendamento 3.275 è stato ritirato. Sull'emendamento 3.119 il parere è favorevole a condizione che le parole «entro quattro mesi» vengano sostituite dalle seguenti: «entro otto mesi»; altrimenti il parere è contrario.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 3.150 e 3.277, il parere è favorevole anche sull'emendamento 3.140 che però, qualora venga approvato l'emendamento 3.277, dovrà essere così modificato: le parole contenute nella penultima riga «nell'elaborato di cui al comma 4» vanno sostituite con le seguenti «nel contratto preliminare». Considero poi assorbito l'emendamento 3.120, in ogni caso il parere sarebbe contrario.

Esprimo inoltre parere favorevole sugli emendamenti 3.130, 3.513, 3.200, 3.278 nel testo corretto e 3.279 nel testo ulteriormente corretto.

Il parere è ancora favorevole sull'emendamento 3.30, faccio notare però che l'espressione «ai preliminari dei contratti», contenuta nell'emendamento, andrebbe sostituita con l'altra «ai contratti preliminari», la stessa cioè usata dal codice civile.

Esprimo poi parere contrario sugli emendamenti 3.40, 3.126, 3.124 e 3.500/1.



Naturalmente il mio parere è favorevole sull'emendamento 3.500. Devo però far osservare che su di esso, così come sugli emendamenti da 3.40 a seguire, nonchè sugli emendamenti 3.127, 3.80 e 3.90, avevo chiesto espressamente il parere del Ministero di grazia e giustizia, riguardando materie inerenti i contratti da trascrivere ove esiste il sistema tavolo. Su di essi è necessario e indispensabile il parere del Ministero di grazia e giustizia.

Esprimo poi parere favorevole sugli emendamenti 3.300 e 3.501.

Il parere è invece contrario sull'emendamento 3.120a.

Esprimo poi, per i motivi lungamente espressi in sede di Commissione, parere contrario sugli emendamenti 3.100 e 3.110.

PRESIDENTE. È pervenuto alla Presidenza il seguente emendamento, presentato dal relatore, senatore Bonavita, che sarà prontamente distribuito:

*All'articolo 3, comma 12, lettera a), sopprimere il numero 1.*

3.6000

BONOVITA

Invito il presentatore ad illustrarlo.

BONAVITA, *relatore*. Signora Presidente, l'emendamento si è reso necessario perchè ieri la Commissione finanze e tesoro ha approvato in sede deliberante la stessa norma contenuta all'articolo 3, comma 12, lettera a), numero 1, del testo che ci accingiamo a votare. Qualora pertanto noi approvassimo il disegno di legge in discussione senza sopprimere tale disposizione, avremmo una duplicazione di norme, generando confusione nella produzione legislativa e creando quindi difficoltà non indifferenti.

Per questioni di omogeneità e per evitare sovrapposizione di fonti, ho ritenuto quindi opportuno presentare l'emendamento soppressivo di cui è stata data lettura.

Vorrei anche portare all'attenzione un problema di coordinamento tecnico che è sorto ieri. Approvando l'emendamento 2.10 e portando la cifra contenuta nell'articolo 2 da 10 a 20 milioni di lire non è stato chiarito che la modifica valeva per l'intero comma. Occorre quindi in sede di coordinamento tenerne conto, altrimenti avremmo una norma che fa riferimento ad importi diversi, generando una notevole confusione.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MARONGIU, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.160 e parere contrario sull'emendamento 3.118. Parere favorevole invece sugli emendamenti 3.170 e 3.180. Esprimo altresì parere favorevole sull'emendamento 3.199 qualora l'espressione «entro quattro mesi» fosse sostituita con l'altra: «entro otto mesi». Esprimo ancora parere favorevole sugli emendamenti 3.150 e 3.277.

Riguardo l'emendamento 3.140, su cui richiamo l'attenzione del relatore, il Governo esprimerebbe parere favorevole qualora le parole:

«nell'elaborato di cui al comma 4» venissero sostituite con le seguenti: «nel contratto preliminare».

BONAVITA, *relatore*. È lo stesso suggerimento da me proposto.

MARONGIU, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Se non erro, l'emendamento 3.120 è assorbito dal precedente 3.140. Il Governo esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.130, 3.513, 3.200, 3.278 e 3.279.

Riguardo all'emendamento 3.30 il parere è favorevole qualora il suo testo venga corretto nel seguente modo: «*Al comma 8, dopo le parole: "lettere g) e h)" aggiungere le seguenti: "limitatamente per detta lettera h), ai contratti preliminari di cui all'articolo 2645-bis del codice civile, ai contratti sottoposti a condizione e agli atti che determinano effetti reali"»*. Con questa formulazione il parere del Governo è favorevole.

Parere contrario sugli emendamenti 3.40, 3.16, 3.124 e 3.500/1.

Riguardo all'emendamento 3.500, desidereremmo conoscere l'opinione del Ministro di grazia e giustizia, perchè al riguardo noi ribadiamo...

PRESIDENTE. Signor rappresentante del Governo, credo che lei debba portare qui, in Aula, l'opinione del Ministero di grazia e giustizia, anche perchè essa è stata più volte richiesta e il relatore, giustamente, la vuole conoscere; ora lei ci dice che vorrebbe sapere il parere del Ministero di grazia e giustizia. Mi sembra un modo di procedere al quanto singolare. (*Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente e del senatore D'Ali*).

CARCARINO. Brava signora Presidente!

MARONGIU, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signora Presidente, sono una persona estremamente garbata e quindi ieri sera sono rimasto d'accordo con chi di dovere - proprio in quanto non si tratta di un'opinione che riguarda il Ministero delle finanze, il quale riceve tali tributi perchè questi atti saranno comunque sottoposti al registro - affinché questa mattina il Ministero competente facesse pervenire tale parere oltre che a me anche a lor signori senatori.

PRESIDENTE. Bene, accantoniamo l'emendamento 3.500 e gli altri ad esso in qualche modo collegati.

MARONGIU, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Parere contrario sugli emendamenti 3.127, 3.90, 3.120a, 3.100 e 3.100, favorevole agli emendamenti 3.80, 3.300, 3.501 e 3.502; inoltre, parere favorevole sull'emendamento 3.6000, presentato poc'anzi dal relatore, senatore Bonavita.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.160.

### Verifica del numero legale

MANFROI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

*(Commenti del senatore Peruzzotti).*

Senatore Peruzzotti, ho atteso qualche minuto in modo che si potesse accertare se la richiesta di verifica del numero legale risultasse appoggiata; ebbene, vogliamo aspettare qualche minuto affinché i senatori facciano constatare la loro presenza? C'è una tessera doppia, vi prego di provvedere a ritirarla. Sollecito i senatori ad affrettarsi a far constatare la propria presenza. Il Senato non è in numero legale. Sospendo pertanto la seduta per un'ora.

*(La seduta, sospesa alle ore 10,25, è ripresa alle ore 11,34).*

### Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

A me non piace avere la preminenza in una seduta d'Aula, però debbo constatare, ancora una volta, l'assenza di Ministri; dobbiamo discutere temi importanti che riguardano non soltanto il settore finanziario ma anche quello giuridico, poichè comportano modificazioni all'assetto delle società.

Vi chiedo scusa, perchè siete numerosi e presenti, ma sospendo la seduta per 20 minuti in attesa che venga un Ministro. *(Applausi).*

*(La seduta, sospesa alle ore 11,35 è ripresa alle ore 12,05).*

### Sul computo del numero legale

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, alle 12,30, come ebbi modo di annunciare nella seduta pomeridiana di ieri, cominciano i lavori della Commissione bicamerale e 35 senatori e 35 deputati devono recarsi ne-

gli uffici della Bicamerale per i primi adempimenti. Vorrei approfittare di questa occasione per dire che c'è dispensa dal computo del numero legale per i 35 senatori ed i 35 deputati. Poichè alle 12,30 bisogna essere presenti, propongo che dalle 12,15 la verifica del numero legale, che può essere egualmente avanzata, avvenga con la decurtazione dei 35 senatori, peraltro secondo quanto previsto.

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, la legge istitutiva prevede lo scompu- to, ai fini della verifica del numero legale, non già dei senatori membri della Commissione bicamerale ma di quelli che effettivamente parteci- pano ai suoi lavori. Per cui, se ad esempio un senatore è rimasto a casa sua, pur essendo membro della Bicamerale, e quindi non viene nè in Se- nato, nè alla Commissione bicamerale non è accettabile che venga effet- tuato questo scorporo. Quindi, bisogna aspettare che inizi la seduta del- la Bicamerale, farsi dare le presenze - e non ci sono problemi perchè esiste il *fax* e lo si può fare in tempo reale - e poi scorporare. Altrimenti, è come se il Senato fosse permanentemente diminuito di 35 unità. Que- sto non lo dice la legge costituzionale sull'istituzione della Commissione bicamerale per le riforme.

PRESIDENTE. Senatore Speroni, non vorrei che cominciassimo con una disputa sui procedimenti. La formula che è stata adoperata per costituire la Commissione bicamerale è la stessa contenuta nell'articolo 108 del nostro Regolamento. Un ministro può stare a Roma, all'Aja o a casa; non viene computato ai fini del numero legale. Così avviene per i componenti di quella Commissione. Del resto la Commissione deve ap- profondire, si può riunire a parte, si possono fare Sottocommissioni; ci sono tanti di quegli adempimenti che a mio avviso un minimo di dispo- nibilità da parte di ciascuno di noi deve essere assicurato. Però, poichè dobbiamo anche approfondire tale questione, non per mettere in discus- sione il principio ma per vederlo applicato al meglio, le posso comuni- care che investirò di essa anche la Giunta per il Regolamento. Ma, poi- chè si sa che bisogna eleggere il Presidente, tre Vice Presidenti e i Segre- tari, mi consentirà di disporre, senatore Speroni, che dalle 12,15 il com- puto del numero legale avviene nel modo che ho detto.

### **Sulla questione posta dal senatore Maceratini nella seduta di ieri**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ieri il senatore Maceratini aveva sollevato un problema, quello della possibilità che un emendamento, una volta presentato, anche se ritirato, potesse essere fatto proprio da un senatore. Io dissi che questo era possibile ad una condizione, che il presentatore dell'emendamento non lo trasformasse in un ordine del giorno. Parlai di prassi e adesso vi comunico che il 26 giugno del 1991 il senatore Libertini aveva posto tale questione al Presidente, il compianto senatore Spadolini. Dal resoconto sommario di quella seduta si legge

che il Presidente: «conferma l'interpretazione del Regolamento poc'anzi fornita, secondo la quale è impossibile che altri senatori facciano proprio un emendamento ritirato dal presentatore per essere trasformato in un ordine del giorno». Ancora, nel resoconto sommario della seduta del 29 giugno 1988, sempre Presidente il senatore Spadolini, si legge: «fà presente al senatore Strik Lievers che è possibile far proprio un emendamento ritirato dal proponente ma non un emendamento trasformato in un ordine del giorno».

Ancora, sotto la Presidenza del presidente Spadolini, il 14 novembre 1991, dall'esame dell'articolo 95, comma 7, del Regolamento si evince chiaramente come la facoltà di far proprio l'emendamento non sussista quando questo sia stato trasformato in un ordine del giorno.

Ancora, sotto la Presidenza del vice presidente Staglieno nella seduta del 25 maggio del 1995: «Nella prassi questa norma è stata interpretata in modo restrittivo per cui l'emendamento in questione trasformato in ordine del giorno non può essere fatto proprio da altri senatori».

Naturalmente, poichè la questione sollevata dal senatore Maceratini potrà formare oggetto di un approfondimento della Giunta per il Regolamento posso dargli conferma - anche se non è presente, ma prego i colleghi di riferirglielo - che la sottoporro alla valutazione della stessa Giunta.

### **Sulle modalità di registrazione elettronica dei richiedenti votazioni qualificate o la verifica del numero legale**

PRESIDENTE. Avrei preferito che fosse presente il senatore Tabladini, visto che ci eravamo cercati, comunque - circa la nuova funzione dell'impianto elettronico per la registrazione dei richiedenti votazioni qualificate o la verifica del numero legale - il sistema registra tutti i nominativi dei senatori richiedenti anche eventualmente in numero superiore al *quorum* minimo richiesto perchè i diversi tipi di votazione possano aver corso. Il problema è il raggiungimento del minimo, non il raggiungimento di un massimo che può essere semmai auspicato da parte di tutti coloro che devono concorrere a formare il numero legale.

Queste modalità di funzionamento - disciplinate dal Consiglio di Presidenza con le istruzioni approvate il 21 dicembre 1996, secondo l'articolo 118, comma 7, del Regolamento - corrispondono alla corretta interpretazione degli articoli 107, 108 e 113 del Regolamento. Ieri si parlava di una doppia votazione, ma non c'è una doppia votazione. Ci sono colori diversi, e i colleghi che chiedono la verifica del numero legale guardando il quadro possono tranquillamente sfilare la tessera in modo che resti il numero minimo chiesto per dar luogo alla verifica del numero legale. Se sono in più, e possono essere in più, questo non dipende nè dalla Presidenza nè dell'automatismo del *computer*. Del resto vorrei anche dire ai colleghi che se i senatori sono di più, perchè si tratta di singoli senatori appartenenti a Gruppi diversi, è molto difficile chiedere di sfilare la tessera perchè si è raggiunto il numero di dodici. Sta a loro guardando i quadri poter confermare o sfilare la tessera.

A norma di tali disposizioni, un determinato *quorum* di senatori è necessario per la richiesta di accertamento del numero legale - che è

quello che importa alla Presidenza, accertare la presenza del *minimum* - la votazione nominale o lo scrutinio segreto (rispettivamente dodici, quindici e venti). I richiedenti (e dunque tutti i richiedenti, e non solo quelli in numero corrispondente al *quorum* minimo prescritto) sono considerati presenti agli effetti del numero legale anche se non partecipano all'accertamento o alla votazione, e quindi c'è quella «scappatoia» cui ho fatto riferimento.

Peraltro, tenuto conto delle esigenze pratiche prospettate nella seduta di ieri dal senatore Tabladini (nel senso della coincidenza tra numero dei senatori richiedenti e il numero di quelli registrati ai fini del numero legale), la Presidenza potrebbe comunicare all'Assemblea il numero dei richiedenti, consentendo così ai Gruppi e ai singoli parlamentari di valutare i conseguenti comportamenti.

### **Sul computo del numero legale**

CUSIMANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUSIMANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desideravo soltanto fare una comunicazione circa quello che lei ha detto sul numero legale in relazione alle sedute della Commissione bicamerale. La riduzione di 35 unità del Senato vale soltanto nel momento in cui tale Commissione è convocata, e non negli altri periodi perchè altrimenti con questa operazione diminuiremmo di fatto il numero dei senatori di 35 unità. Ritengo quindi che solo quando è convocata la Commissione si possa computare un numero inferiore di 35 unità.

PRESIDENTE. Senatore Cusimano, dell'argomento ne tratteremo all'interno della Giunta per il Regolamento - della quale lei peraltro è componente - perchè credo che non sia soltanto la convocazione formale l'impegno di quei commissari. Io ho fatto parte della Commissione Bozzi e so che cosa significa andare a lavorare in quella Commissione. Poi, magari, le volontà politiche non mettono in pratica quanto è stato deciso, ma si tratta di volontà politiche e non di inadempienze della Commissione.

MELONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELONI. Signor Presidente, mi riferisco al suo intervento sul numero legale per comunicare che per tutta la durata dei lavori della Commissione bicamerale il senatore che qui rappresenta il Partito sardo d'azione - e rappresenta anche la Sardegna, se mi si consente - non contribuirà alla formazione del numero legale allorchè ne verrà chiesta la verifica. Trovo infatti ingiusto che una regione che non ha un solo rappresentante nella Commissione bicamerale debba contribuire alla formazione di leggi, come quella che stiamo discutendo, che prevedono

sacrifici e il pagamento di tributi da parte di tutti i cittadini, quando poi quella stessa regione è ignorata nella partecipazione alla vita delle istituzioni.

Recentemente l'Enit (ente nazionale delle industrie turistiche) in una promozione turistica in Estremo Oriente ha rappresentato l'Italia senza la Sardegna, destando fortissime rimostranze. Se questo errore può essere in qualche modo rimediabile e se grande danno non ha fatto, trovo però altrettanto ingiusto, per non dire assurdo, che tutti i partiti italiani abbiano cancellato la Sardegna e i parlamentari sardi da una istituzione come la Bicamerale, che tra l'altro è volta alla creazione di una Camera delle regioni. Infatti la Sardegna non ha rappresentanti nella Commissione.

Eppure la Sardegna ed il partito Sardo d'Azione vantano grandi tradizioni per quanto concerne la partecipazione alla vita democratica del paese ed anche alla formazione della Costituzione, perchè hanno espresso grandi figure nella Costituente (voglio ricordare soltanto Lussu e Mastino) e hanno contribuito alla creazione e alla difesa della democrazia e delle autonomie nel paese.

Questo fatto - che io ritengo gravissimo e, mi si consenta, è più grave soprattutto se lo riferisco alla responsabilità dei partiti dell'Ulivo - porterà indubbiamente a un rafforzamento, almeno in Sardegna, dell'iniziativa dell'onorevole Mario Segni e di altri uomini politici finalizzata ad avviare contemporaneamente e contestualmente un'assemblea costituente in contrapposizione e in concorrenza con la Bicamerale.

Credo che questi errori, che sono di assoluta gravità dal punto di vista politico, debbano essere - e saranno anzi, ne potete star certi - sicuramente rimarcati. Credo che porteranno anche alla revisione degli accordi e dei programmi che avevano condotto ad una alleanza elettorale (che voleva essere anche di più nella formazione e nel sostegno all'Ulivo), a cui anche il Partito sardo d'azione in Sardegna ha contribuito. *(Applausi dai Gruppi Alleanza Nazionale, Forza Italia e Lega Nord-Per la Padania indipendente e del senatore Gubert).*

PRESIDENTE. Senatore Meloni, lei pone un problema serio che tuttavia era affidato alla gestione del Gruppo cui si è iscritto. Tranquillamente il Gruppo poteva tener conto delle sue considerazioni, se fossero state espresse, e ciò avrebbe anche fatto piacere. Tenga conto che io almeno per un dodicesimo sono sardo: certo, vado in Sardegna solo d'estate.

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, sempre per quanto concerne il numero legale, pongo all'attenzione dei colleghi che fanno parte della Giunta per il Regolamento il testo letterale della legge istitutiva della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali che dice: «i componenti della Commissione assenti in quanto impegnati nei lavori della Commissione stessa». Si tratta di una dizione diversa da quella dell'articolo 108 del nostro Regolamento che, prevede due fattispecie: i Ministri e i sena-

tori assenti per incarico avuto dal Senato. Conosciamo, quindi, già la fattispecie dei senatori assenti che non concorrono a formare il numero legale: quelli, ad esempio, impegnati nelle riunioni dell'Assemblea parlamentare dell'Unione europea occidentale, del Consiglio d'Europa, della NATO eccetera; per questi infatti sentiamo, più volte viene annunciato: «sono in missione a Strasburgo, a Bruxelles» e così via. Ma devono essere effettivamente in missione, devono esserci riscontri oggettivi. Per quanto riguarda i Ministri sappiamo che hanno un incarico molteplice che si svolge in varie sedi e in varie forme. Invece, i membri della Commissione bicamerale, come oggi ad esempio, o sono là, tra cinque minuti, a votare per il Presidente e l'Ufficio di presidenza oppure sono assenti, perchè qui non si parla di lavori di corridoio, di riunioni «para-Commissioni» od altro; o sono là dentro oppure se un senatore manca perchè non è neanche a Roma, a meno che non abbia avuto un incarico da parte della Commissione stessa (ma a me non risulta perchè questa è la prima riunione) non può che essere computato. Quindi se oggi, ad esempio, invece che 35 senatori ne risultassero 30 presenti alla Commissione bicamerale, di questi 5 non si potrebbe tener conto ai fini dello scorporo dal numero legale, proprio perchè, appunto, non vanno riferiti alla fattispecie del Ministro, ma del senatore con incarico particolare; diversamente compiremmo una truffa. Tutto ciò lo avevo già sottolineato quando si è parlato di Commissione bicamerale; si è scritto «impegnati» mentre bastava scrivere «i senatori membri della Commissione» e veniva risolto il problema. I nostri suggerimenti sono stati completamente ignorati; adesso non si possono, forzando l'interpretazione, dare al popolo italiano leggi e provvedimenti votati senza il rispetto del nostro Regolamento. (*Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente*).

PRESIDENTE. La ringrazio senatore Speroni, chiudiamo questo argomento; la pregherei di mandare una memoria scritta alla Giunta per il Regolamento. L'approfondiremo e vedremo di trarne qualche ispirazione.

### **Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1925 e 1930**

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il sottosegretario Ayala per fornire alcune delucidazioni. Ne ha facoltà.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, nel timore di non poter essere presente poichè ero impegnato nei lavori della Commissione giustizia alla Camera dei deputati, mi ero premurato di far pervenire al collega Marongiu dall'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia un motivato parere in ordine ad alcuni emendamenti. Per fortuna poi ho potuto liberarmi e venire personalmente, quindi penso spetti a me tale compito. So che su alcuni è stato già formulato il parere ma per dare una risposta organica mi pronuncio sugli emendamenti, seguendo l'ordine dello stampato, dal 3.40 al 3.80 in relazione ai quali il relatore, ieri sera, aveva ritenuto opportuno - e personalmente ero assolutamente d'accordo con questa scelta - un accanto-



namento perchè trattasi di materia indubbiamente particolarmente delicata - e in relazione alla quale ho approfittato di tale accantonamento per chiedere all'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia una nota che ho fatto trasmettere dal collega Marongiu; ma ora sono perfettamente in condizione di informarne del contenuto l'Aula.

Il Ministero di grazia e giustizia, anche a seguito delle indicazioni dell'Ufficio centrale degli Archivi notarili e del Consiglio nazionale del notariato, ritiene di esprimere parere negativo agli emendamenti relativi al comma 9 dell'articolo 3; ripeto, alcuni di questi pareri sono già stati dati e rimarrebbero soltanto il 3.500 e il 3.80.

La modifica dell'articolo 106 della legge notarile apportata dal comma 9 dell'articolo 3 del testo del Governo mira ad impedire certe deviazioni frequentemente verificatesi per cui si ricorre alla scrittura privata stipulata all'estero per evitarne il deposito in Italia e realizzare direttamente la trascrizione, con conseguenze fiscali niente affatto trascurabili.

Inoltre il mancato deposito crea difficoltà ai conservatori dei registri immobiliari onerandoli di una impropria verifica.

Gli emendamenti introducono norme di favore in linea con quella prassi che per legge si voleva evitare ed anche se il beneficio viene circoscritto alle ipotesi di riconoscimento degli atti in base a convenzioni, come fanno alcuni di questi emendamenti, il problema non si risolve, perchè le convenzioni cui ci si riferisce non contengono la fattispecie, senza dire che si creerebbero ingiustificate disparità di trattamento.

Nè risolve il problema aggiungere la compatibilità tra sistema tavolare e legge italiana, in quanto detta compatibilità andrebbe specificamente individuata e comunque non tocca il tema particolare del deposito a fini di verifica.

Occorre dunque, a giudizio dell'ufficio legislativo del Ministero, confermare, in linea con l'orientamento peraltro analogo del Ministero delle finanze, l'originario testo governativo. Il parere è quindi contrario anche sui due emendamenti in ordine ai quali il Governo non si era ancora pronunciato.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 3.160.

PASTORE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE. Signor Presidente, vorrei brevemente intervenire sulla questione della trascrizione dei preliminari. Noi riteniamo che la normativa delineata sia positiva ma che il metodo seguito sia pessimo. Una normativa del genere, che tocca il codice civile in un settore di estrema delicatezza andava, infatti, elaborata secondo il rito ordinario; soprattutto andava elaborata attraverso un confronto nella Commissione competente, la Commissione giustizia. Il confronto, invece, stringato e accelerato, tra l'altro, si è sviluppato presso le Commissioni bilancio e finanze riunite; si è cercato di rimediare a questo con una elaborazione comune

da parte di quei commissari che erano in grado di seguire questa normativa. Da qui sono nati gli emendamenti della Commissione, del relatore e anche del collega Russo.

Agli emendamenti presentati dal collega Russo vorrei aggiungere la mia firma, confermando la stigmatizzazione per la procedura seguita, soprattutto tenendo conto del fatto che investe testi delicati come i codici, in particolare il codice civile.

Poichè è mancata la possibilità di illustrare in maniera compiuta la natura e la portata degli emendamenti sarebbe stato opportuno dare in Aula delle spiegazioni tecniche su di essi perchè i lavori dell'Assemblea potranno rivelarsi utili ai fini dell'interpretazione della norma. Purtroppo però, a causa del contingentamento dei tempi, non è possibile fare neanche questo.

Confermo allora l'appoggio nella sostanza ma anche il dissenso per quanto concerne la forma.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.160 presentato dalle Commissioni Riunite.

**È approvato.**

A seguito della precedente votazione, l'emendamento 3.118 presentato dal senatore Tarolli, è precluso.

Metto ai voti l'emendamento 3.170, presentato dalle Commissioni Riunite.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.180.

### **Verifica del numero legale**

SPERONI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero dei senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

BEVILACQUA. Signor Presidente, vorrei segnalarle che nel tabellone risulta una luce accesa che corrisponde ad un posto vuoto nel banco delle Commissioni, quello alla sua sinistra.

PRESIDENTE. È il posto della senatrice Barbieri. È presente come sempre.

BEVILACQUA. Ne prendiamo atto.

PRESIDENTE. Il Senato è in numero legale.

### **Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1925 e 1930**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.180 presentato dalle Commissioni riunite.

**È approvato.**

A seguito della precedente votazione l'emendamento 3.19 risulta precluso. Ricordo che l'emendamento 3.275 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 3.150, presentato dalle Commissioni riunite.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.277, presentato dai senatori Russo e Pastore.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.140, presentato dalle Commissioni riunite.

Ha chiesto di parlare il relatore. Ne ha facoltà.

BONAVITA, *relatore*. Signor Presidente, essendo stato approvato l'emendamento 3.277, l'ultimo periodo dell'emendamento 3.140 deve essere così modificato: «l'eventuale differenza di superficie o di quota contenuta nei limiti di un ventesimo rispetto a quelle indicate nel contratto preliminare non produce effetti».

PRESIDENTE. Pertanto l'ultimo periodo dell'emendamento 3.140 risulterebbe modificato nel senso testè esposto dal relatore.

SPERONI. Signor Presidente, chiediamo che la votazione avvenga mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito i senatori segretari a verificare se la richiesta risulta appoggiata, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.140, nel testo

riformulato, presentato dalle Commissioni riunite. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza. Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione)*

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti .....	152
Senatori votanti .....	150
Maggioranza .....	76
Favorevoli .....	131
Contrari .....	18
Astenuti .....	1

**Il Senato approva.**

#### **Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1925 e 1930**

PRESIDENTE. A seguito della precedente votazione l'emendamento 3.120 risulta precluso.

Metto ai voti l'emendamento 3.130, presentato dalle Commissioni riunite.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.513, presentato dal relatore Bonavita.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.200, presentato dalle Commissioni riunite, nel testo modificato.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.278 (testo corretto), presentato dai senatori Russo e Pastore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.279 (testo ulteriormente corretto), presentato dai senatori Russo e Pastore.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.30. Chiedo al relatore se condivide la modifica suggerita dal Governo nel senso di aggiungere

dopo le parole: «...a condizione», le seguenti: «ed agli atti che determinano effetti reali».

BONAVITA, *relatore*. Signor Presidente, ho preso atto di questa modifica anche se a me sembra quasi pleonastica e potrebbe generare qualche confusione. Se comunque il Governo la ritiene essenziale, mi rimetto alla sua valutazione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il sottosegretario Marongiu. Ne ha facoltà.

MARONGIU, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, ho avuto uno scambio di idee sia con il relatore, sia con il senatore Russo e l'inserimento delle parole: «ed agli atti che determinano effetti reali», perchè queste sole, infatti, erano le parole aggiunte, costituiva esclusivamente uno scrupolo. Dal momento che la scelta si è rilevata, appunto, esclusivamente uno scrupolo il Governo rinuncia all'inserimento di tali parole e pertanto si esprime favorevolmente all'emendamento 3.30 nella sua originaria formulazione. Ribadisco pertanto il ritiro della proposta volta ad inserire nel testo dell'emendamento le parole: «ed agli atti che determinano effetti reali».

PRESIDENTE. Senatore Bonavita, concorda con quanto affermato dal rappresentante del Governo?

BONAVITA, *relatore*. Senz'altro, signor Presidente. Ricordo unicamente che alla seconda riga dell'emendamento 3.30, nella nuova formulazione, bisogna leggere: «ai contratti preliminari» invece che «ai preliminari dei contratti» come era previsto nel testo inizialmente presentato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.30, nel testo modificato, presentato dalle Commissioni riunite.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.40.

GUBERT. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, l'emendamento 3.40, come il successivo emendamento 3.90, è volto a salvaguardare il sistema tavolare da ogni possibile equivoco. Sono disposto a ritirarli entrambi se i rappresentanti del Governo confermassero quanto mi sembra emergere in maniera esplicita, ossia che in nessun caso le norme al nostro esame, approvate nel testo proposto, vengano ad intaccare il sistema tavolare.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Senatore Gubert, le confermo a nome del Governo che le norme al nostro esame non intaccano il sistema tavolare.

GUBERT. Signor Presidente, mi dichiaro soddisfatto e ritiro pertanto gli emendamenti 3.40 e 3.90.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.126, presentato dal senatore Pinggera.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.124, presentato dal senatore Pinggera.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.500/1.

MANFREDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANFREDI. Signor Presidente, desidererei apporre la mia firma all'emendamento 3.500/1.

PRESIDENTE. Senatore Manfredi, prendo atto della sua richiesta. Metto ai voti l'emendamento 3.500/1, presentato dal senatore Pasquali e da altri senatori.

**Non è approvato.**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.500.

BONAVITA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAVITA, *relatore*. Signor Presidente, in merito all'emendamento 3.500 avevo precedentemente espresso il mio parere favorevole prima di ascoltare le motivazioni addotte dal rappresentante del Governo. L'emendamento al nostro esame salva gli effetti fiscali dal punto di vista del Ministero delle finanze, però i problemi che ineriscono alle questioni trattate travalicano l'aspetto fiscale e pertanto, dopo aver ascoltato il Governo, esprimo parere contrario all'emendamento 3.500.

THALER AUSSERHOFER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

THALER AUSSERHOFER. Signor Presidente, ho ascoltato con molta preoccupazione l'intervento del Governo in merito all'emendamento 3.500. Il rappresentante del Governo ha fatto riferimento in quest'Aula a disparità di trattamento, ma tali disparità non scaturiscono dall'emendamento al nostro esame, ma già esistono poichè sono in vigore diverse

leggi che regolano la materia. Soltanto in una parte del territorio italiano, infatti, vige il sistema tavolare, che è molto ben funzionante e che pertanto non capisco perchè si debba intaccare considerato che è l'unico sistema in tutto lo Stato che veramente funzioni; nelle altre parti dello Stato, invece, vi è la conservatoria immobiliare, che è tutta un'altra cosa.

Desidero spiegare in breve il sistema tavolare perchè sono profondamente convinta che tale sistema, così come attualmente vigente, sia tanto ben funzionante da essere assolutamente in grado di tutelare gli interessi sia dei contribuenti che dello Stato. Il contratto privato, autenticato all'estero, per avere efficacia nel territorio nazionale ove vige il sistema tavolare, deve seguire un *iter* ben preciso che garantisce innanzi tutto il pagamento dell'imposta: infatti entro 60 giorni dall'autenticazione delle firme il contratto deve essere presentato, a cura delle parti, per la registrazione all'ufficio del registro, previsto dagli articoli 2 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, e al momento della registrazione deve essere effettuato il pagamento dell'imposta.

Il sistema tavolare garantisce, inoltre, la conservazione dell'atto: l'ufficio del registro, infatti, conserva l'originale dell'atto e trascorsi dieci anni lo trasmette all'archivio notarile previsto dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Il sistema, ancora, assicura il controllo di legittimità, infatti per avere efficacia l'atto deve essere trascritto nel registro tavolare previsto dall'articolo 2 della legge fondiaria, dove passa al vaglio del giudice tavolare che effettua il controllo di legittimità previsto dagli articoli 93, 94 e seguenti della legge fondiaria e controlla poi anche l'avvenuto pagamento delle imposte. Questo pertanto è un controllo addirittura doppio.

Le iscrizioni nel libro fondiario non possono aver luogo che in seguito al decreto del giudice tavolare e secondo il suo contenuto, come previsto dall'articolo 102 della legge fondiaria.

Per queste considerazioni che sono basate su leggi esistenti e ben funzionanti ed anche in base alle mie esperienze, ritengo del tutto infondate le preoccupazioni qui espresse e non vedo nessun motivo valido per cui si debbano accollare al cittadino ulteriori obblighi burocratici ed ulteriori non indifferenti spese. Mi meraviglio veramente che in questa sede, dopo tutte le discussioni che abbiamo effettuato nelle Commissioni riunite, dove abbiamo cercato di approfondire questo sistema, il Governo non riesca ad esprimere prima le sue perplessità in modo che si possano chiarire le questioni. Sono infatti convintissima che se il Governo fosse a conoscenza del funzionamento del sistema tavolare non verrebbe qui ad esprimere una determinata posizione secondo il suggerimento dell'ordine dei notai e dell'archivio notarile. Penso che come Senato della Repubblica noi dobbiamo essere in grado di decidere autonomamente come applicare le leggi. *(Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente)*.

PRESIDENTE. Senatrice Thaler Ausserhofer, mi congratulo con lei per la sua determinazione.

GUBERT. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, credo che l'emendamento 3.500 prenda semplicemente atto di una diversità che già esiste sul territorio nazionale, quella del sistema tavolare, che garantisce le esigenze di pubblicità e di controllo che altrove sono più difficilmente attuabili e verso le quali si muove anche l'attuale disposto della norma governativa.

Esiste un accordo internazionale che verrebbe di fatto vanificato e che interessa le regioni Trentino-Alto Adige parte del Veneto e Friuli-Venezia Giulia, vale a dire gli ex territori dell'impero austro-ungarico dove vige il sistema tavolare, che garantisce la possibilità di stipulare atti all'estero restando salvi tutti i controlli successivi di legittimità e fiscali.

Imporre quindi una ulteriore registrazione presso i notai italiani anche per le scritture private (per quelle pubbliche esiste già una disposizione) renderebbe vana la norma perchè l'utente dovrebbe sostenere due volte l'onere dell'atto vanificando così, ripeto, il risultato di un accordo intercorso a suo tempo tra la Repubblica italiana e la Repubblica austriaca.

Per accontentare le rivendicazioni (giuste fino ad un certo punto) di una categoria ben protetta in Italia come quella dei notai non ritengo valga la pena di penalizzare molti altri cittadini. Pertanto come ho già dichiarato in Commissione esprimo voto favorevole all'emendamento 3.500 e mi auguro che il Senato consideri le ragioni che stanno a fondamento della decisione a suo tempo assunta dalle Commissioni riunite.

PINGGERA. Domando di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* PINGGERA. Signor Presidente, confermo quanto detto dalla senatrice Thaler Ausserhofer ed aggiungo brevemente che la Convenzione tra l'Italia e l'Austria del 6 aprile 1922 fa espressamente riferimento agli atti pubblici e privati autenticati o redatti in uno dei due paesi contraenti, precisando che questi atti nel territorio dell'altro Stato non hanno necessità di legalizzazione né di altra formalità per la loro validità.

Chiaramente, la registrazione è una questione fiscale che esula da questa precisazione e dal campo di questa convenzione internazionale. Però, tengo a precisare che se non accogliamo l'emendamento, che è stato frutto di laboriose elaborazioni, andiamo contro una convenzione internazionale, vincolante per lo Stato italiano.

PASTORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE. Signor Presidente, visto il calore con cui sono stati sostenuti questi emendamenti, prendo la parola anche se non pensavo di doverlo fare.

Innanzitutto, voglio assicurare, e già lo ha fatto il Governo, che anche se verranno respinti questi emendamenti, il decreto legge non si toc-



ca minimamente il sistema tavolare, quindi mi sembra che le osservazioni della senatrice Thaler Ausserhofer siano improprie. Qui si tratta invece di creare un sistema di trasparenza e di controllo di legalità di atti, in particolare di quelli formati dai notai austriaci; è un controllo che al momento non viene fatto.

Per quanto riguarda il richiamo alla Convenzione internazionale tra Austria e Italia, il senatore Pinggera ha esattamente inquadrato il problema. La Convenzione si limita ad escludere la necessità di legalizzazione dell'atto estero, dell'atto austriaco o dell'atto italiano utilizzato in Austria, ma non certamente la necessità degli adempimenti di altra natura che invece sono richiesti dai rispettivi ordinamenti; la legalizzazione consiste nella certificazione della qualità del pubblico ufficiale che riceve e autentica l'atto. Chiaramente non c'è legalizzazione tra Italia e Austria, come non c'è tra Italia e Francia; ciò non esclude l'esistenza di una norma generale dell'ordinamento che si limita a prevedere il deposito di tutti gli atti esteri, quindi compresi quelli ricevuti in Austria, però redatti solo in forma pubblica. Questa norma tende invece ad estendere questa obbligatorietà del deposito, non solo presso notaio ma anche presso un qualsiasi archivio notarile, quindi un pubblico ufficio, anche agli atti autenticati.

Voglio aggiungere che il controllo di legalità che fa il giudice tavolare è del tutto superficiale e ha a che fare solo con le possibilità di intavolazione. Noi sappiamo che in particolare gli atti di trasferimento immobiliare, di cessione di quote o di cessione di aziende richiedono una serie di adempimenti e di formalità intrinseche agli stessi che certamente, per questi tipi di atti che si vogliono invece depositati, non vengono fatte.

Il relatore nel suo emendamento inserisce una norma diretta a sanare in un certo qual modo questa situazione, che riguarda l'obbligo di dichiarare nell'atto di trasferimento di avere o meno adempiuto alla dichiarazione dei redditi. Ora questa norma che è causa per l'ordinamento italiano della nullità del contratto non è mai contenuta negli atti redatti in territorio austriaco o in altri territori esteri. È chiaro che il deposito comporterà automaticamente il controllo di legalità, anche sotto questo profilo.

Ricordo anche gli adempimenti successivi. La senatrice Thaler Ausserhofer ha parlato di registrazione entro 60 giorni. Questo è già un privilegio di cui godono gli atti esteri, mentre per gli atti redatti in Italia il termine è di 20 giorni. Voglio quindi dire che vi sono una serie di privilegi inseriti nell'ordinamento che non hanno nulla a che fare nè con la convenzione internazionale, nè con la ragionevolezza di questa situazione che si trascina ormai da anni.

MONTICONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTICONE. Signor Presidente, vorrei dichiarare a titolo personale il mio voto a favore di questo emendamento, concordando con le ragioni esposte dal senatore Pinggera e dalla senatrice Thaler Ausserhofer.

PRESIDENTE. Senatore Bonavita, a questo punto non ci troviamo con il suo parere sfavorevole su questo emendamento, lo conferma?

BONAVITA, *relatore*. Sì, signor Presidente, confermo, ma siccome sono stati sollevati problemi molto importanti e gravi dal Ministero di grazia e giustizia, chiederei di soprassedere un momento su questo emendamento e di rinviarne la votazione alla seduta di oggi pomeriggio, proseguendo con gli altri.

PRESIDENTE. Potremmo accantonare tutti gli emendamenti al comma 9, passando all'emendamento 3.90.

BONAVITA, *relatore*. Va bene, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.90.

GUBERT. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, avevo già annunciato in precedenza che qualora il Governo avesse confermato la matura utronea degli emendamenti 3.40 e 3.90 li avrei ritirati. Di conseguenza è da intendersi ritirato anche questo emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Gubert, ha ragione, l'emendamento 3.90 è ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 3.300, presentato dal senatore Gubert.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.501, presentato dal senatore Piatti e da altri senatori.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.120a.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei veramente che l'Aula riflettesse su questo emendamento: non capisco perchè il Governo si ostini ad esprimere parere contrario su quella che è diventata ormai una norma di equità fiscale inderogabile nel nostro ordinamento. Voglio ricordare che le imposte di registro che gravano sull'imprenditore agricolo a titolo principale sono nell'ordine del 17 per cento per l'acquisizione di terreni, mentre quelle a favore dei coltivatori diretti sono pari allo 0,50; tra l'altro, la mancata approvazione di questo emendamento com-

porterà un'ulteriore difficoltà nel riaccorpamento delle aziende agricole, riaccorpamento che costituisce una di quelle politiche che i Governi degli ultimi anni hanno impostato e agevolato. Non si capisce quindi perchè si continui a mantenere questa pesante discriminazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.120a, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.6000, presentato dal relatore Bonavita.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.502, presentato dal relatore Bonavita.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.100.

PASTORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, siccome ci sono due ordini del giorno sulla stessa linea degli emendamenti 3.100 e 3.110, chiedo se il rappresentante del Governo può esprimere il proprio parere sugli stessi ordini del giorno. Nel caso questo sia favorevole, ritirerò gli emendamenti.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno nn. 5 e 6.

MARONGIU, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, onorevoli senatori, sull'ordine del giorno n. 5 il Governo non può esprimere un parere favorevole sia perchè, pur condividendo la linea di prospettiva, non può certamente accettare un riferimento specifico ad una aliquota pari allo 0,50, sia perchè lo ritiene assorbito dal successivo ordine del giorno, il n. 6, che con qualche modificazione il Governo è pronto ad accettare come raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatore Pastore, intende ritirare l'ordine del giorno n. 5?

PASTORE. Signor Presidente, signor Sottosegretario, propongo di sostituire l'espressione: «aliquota pari allo 0,50» con la seguente: «aliquota sensibilmente ridotta rispetto a quella dell'imposta di registro per i valori degli immobili oggetto degli atti di trasferimento». Penso che in questo modo il Sottosegretario potrebbe accettare l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Sottosegretario Marongiu, accetta la proposta del senatore Pastore, che lascia al Governo la determinazione di tale aliquota?

MARONGIU, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, preferirei la formula: «aliquota differenziata».

PASTORE. Ossia, una diminuzione dell'aliquota?

MARONGIU, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Tale espressione è già contenuta nel successivo ordine del giorno n. 6.

PASTORE. Va bene, se accoglie gli ordini del giorno io ritiro gli emendamenti.

MARONGIU, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Se l'espressione è limitata all'aliquota differenziata, senza riferimento allo 0,50 per cento, accolgo l'ordine del giorno n. 5; accolgo altresì l'ordine del giorno n. 6.

PRESIDENTE. Allora l'emendamento 3.100 è ritirato.

PASTORE. È ritirato anche l'emendamento 3.110.

PRESIDENTE. Poichè gli ordini del giorno n. 5 e n. 6 sono stati accolti dal Governo, con le modifiche introdotte, non verranno posti ai voti.

Dovremmo esaminare ora i rimanenti emendamenti all'articolo 3 che sono stati accantonati, ma ritengo sia preferibile rinviarli alla seduta pomeridiana.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

#### Articolo 4.

*(Disposizioni in materia di accise e di generi soggetti a monopolio fiscale)*

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 3, comma 4, concernente il pagamento delle imposte sulla produzione e sui consumi, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il pagamento dell'accisa, fatte salve le disposizioni previste per i singoli prodotti, deve essere effettuato, per i prodotti immessi in consumo nei primi quindici giorni del mese, entro la fine dello stesso mese e, per i prodotti immessi in consumo nel periodo dal giorno 16 alla fine del mese, entro il giorno 15 del mese successivo.»;

*b)* nell'articolo 26, concernente l'accertamento dell'accisa sul gas metano, il comma 8, come sostituito dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, è sostituito dal seguente:

«8. L'accertamento dell'accisa viene effettuato sulla base di dichiarazioni mensili contenenti tutti gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta. Le dichiarazioni devono essere presentate dai soggetti obbligati entro il mese successivo a quello cui si riferiscono. Entro lo stesso termine di presentazione di ciascuna dichiarazione, deve essere effettuato il pagamento dell'accisa a titolo di acconto, in misura pari al 90 per cento dell'imposta relativa ai consumi dichiarati nonchè il versamento a saldo relativo all'imposta dovuta per il mese precedente. Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dal successivo versamento di acconto.»;

*c)* nell'articolo 55, concernente l'accertamento e la liquidazione dell'imposta di consumo sull'energia elettrica, il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «La dichiarazione deve contenere i dati relativi ad ogni mese solare ed è presentata entro il giorno 20 del mese successivo a quello cui si riferisce.»;

*d)* nell'articolo 56, concernente il versamento dell'imposta di consumo sull'energia elettrica, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I fabbricanti che presentano la dichiarazione mensile versano l'imposta entro il giorno 20 del mese successivo a quello cui si riferisce.»;

*e)* nell'articolo 56, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I fabbricanti autorizzati a presentare la dichiarazione annuale versano l'imposta in rate di acconto mensili entro il giorno 20 di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente. Il versamento a conguaglio è effettuato entro il giorno 20 del mese di febbraio e sulla base dei dati consuntivi sono rideterminate le rate di acconto. Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dal successivo versamento di acconto.»;

*f)* nell'articolo 57, comma 1, concernente la prestazione di garanzie relativamente al pagamento dell'imposta di consumo sull'energia elettrica, nel primo periodo le parole: «per un bimestre» sono sostituite dalle seguenti: «per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione o la rata di acconto previste dall'articolo 56, commi 2 e 3».

2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, gli introiti di cui al comma 1, lettera *a)*, relativi ai prodotti immessi in consumo nei primi quindici giorni del mese di gennaio 1997, sono versati interamente all'erario. La quota spettante alle regioni a statuto ordinario è destinata all'incremento del Fondo sanitario nazionale per il finanziamento dell'assistenza farmaceutica per l'anno 1997; il limite di lire 9.600 miliardi, previsto dall'articolo 1, comma 36, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è elevato a lire 9.960 miliardi.

3. Ferme le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone, con decreto avente efficacia immediata, affinché nei rapporti

contrattuali fra compagnie petrolifere e gestori dei distributori di carburanti non siano introdotte clausole peggiorative rispetto alle modificazioni necessarie per l'applicazione di quanto previsto dal comma 1.

4. La disposizione della lettera *b*) del comma 1 ha effetto dal 1° febbraio 1997. In sede di prima applicazione, il pagamento dell'acconto è dovuto contemporaneamente al versamento dell'imposta relativa ai consumi del mese di gennaio.

5. In sede di prima applicazione, il pagamento della rata di acconto dell'imposta di consumo sulla energia elettrica, da parte dei fabbricanti autorizzati a presentare la dichiarazione annuale relativa al mese di gennaio, è dovuto contemporaneamente ai versamenti della rata d'imposta relativa al bimestre precedente.

6. L'aliquota dell'accisa sulla benzina senza piombo, stabilita nella misura di lire 1.022.280 per mille litri dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428, continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 1998.

7. Entro il 28 febbraio 1997, con provvedimenti del Ministro delle finanze in materia di generi soggetti a monopolio fiscale, sono assicurate maggiori entrate nette per il bilancio dello Stato in misura non inferiore a lire 500 miliardi per l'anno 1997 e a lire 600 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi:

*Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6.*

*Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: «600 miliardi», con le altre: «700 miliardi».*

*Conseguentemente ancora, aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

«Art. ...

1. I capitoli della spesa del bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 1997, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono ridotti, per la parte di competenza e di cassa e fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno, nei limiti complessivi fino alla concorrenza di lire 1.910 miliardi per l'anno 1997. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge».

4.500           ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPERINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, MORO, PERUZ-ZOTTI, PREIONI, PROVERA, ROSSI, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 8 con il seguente:*

«8. L'accertamento dell'accisa viene effettuato sulla base di dichiarazioni annuali contenenti tutti gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta, che devono essere presentate dai soggetti obbligati entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Il pagamento dell'accisa deve essere effettuato in rate di acconto mensili entro la fine di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente. Il versamento a conguaglio è effettuato entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dal successivo versamento di acconto. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di prescrivere diverse rateizzazioni d'acconto sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili».

4.70

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) nell'articolo 55, concernente l'accertamento e la liquidazione dell'imposta di consumo sull'energia elettrica, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

“1. L'accertamento e la liquidazione d'imposta per le officine che producono energia elettrica a scopo di vendita e per le officine che producono energia elettrica per uso proprio, munite di misuratore, è fatto dall'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, sulla base della dichiarazione di consumo annuale presentata dal fabbricante. La dichiarazione deve contenere i dati relativi ad ogni mese solare ed è presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce”».

4.60

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) nell'articolo 55, concernente l'accertamento e la liquidazione dell'imposta di consumo sull'energia elettrica, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

“1. L'accertamento e la liquidazione d'imposta per le officine che producono energia elettrica a scopo di vendita e per le officine che producono energia elettrica per uso proprio, munite di misuratore, è fatto dall'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, sulla base della dichiarazione di consumo annuale presentata dal fabbricante. La dichiarazione deve contenere i dati relativi ad ogni mese solare ed è presentata entro il giorno 20 del mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce”».

4.401 (Testo corretto)

IL RELATORE, BONAVITA

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) nell'articolo 56, concernente il versamento dell'imposta di consumo sull'energia elettrica, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

“2. I fabbricanti versano l'imposta in rate di acconto entro il giorno 20 di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente. Il versamento a conguaglio è effettuato entro il giorno 20 del mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce e sulla base dei dati consuntivi sono rideterminate le rate di acconto. Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dal successivo versamento di acconto.

3. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di prescrivere diverse rateizzazioni di acconto sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili”».

4.402

IL RELATORE, BONAVITA

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «entro il giorno 20 di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente» con le altre: «entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente».*

4.205

GRILLO

*Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:*

«f) nell'articolo 57, comma 1, concernente la prestazione di garanzia relativamente al pagamento dell'imposta di consumo sull'energia elettrica, nel primo periodo le parole: “per un bimestre” sono sostituite dalle seguenti: “per un mese”».

4.403

IL RELATORE, BONAVITA

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. La norma di cui al comma 3-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1996, n. 425, deve intendersi applicabile dal 1° gennaio 1993».

4.2000

MONTAGNA

*Sopprimere il comma 3.*

4.50

VEGAS, D'ALÌ, GRILLO, VENTUCCI, PASTORE, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI



*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. In sede di prima applicazione, il pagamento delle rate di acconto dell'imposta di consumo sulla energia elettrica, da parte dei fabbricanti che già presentano la dichiarazione annuale, relativo al mese di gennaio, è dovuto contemporaneamente al versamento della rata d'imposta relativa al bimestre precedente. Per i fabbricanti precedentemente soggetti a dichiarazione bimestrale, la rateizzazione d'acconto annuale decorre dal mese di febbraio 1997 ed è suddivisa in 11 rate mensili di pari importo».

4.404

IL RELATORE, BONAVITA

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-bis.

1. Le disposizioni in materia di pubblicità promossa dalle amministrazioni statali e dagli enti pubblici non si applicano alle attività di commercializzazione di beni gestiti in regime di privativa fiscale».

4.0.100

POLIDORO

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e dell'articolo 9, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, non si applicano alle attività di commercializzazione di beni gestiti in regime di privativa fiscale».

4.0.10

D'ALÌ, SCHIFANI, VENTUCCI, AZZOLLINI, PASTORE, GRILLO, VEGAS, MUNGARI, TONIOLLI

Invito i presentatori ad illustrarli.

ROSSI. Do per illustrato l'emendamento 4.500.

BONAVITA, *relatore*. Do per illustrati gli emendamenti 4.70 4.60, 4.401, 4.402, 4.403, e 4.404. Preciso solo che si tratta di disposizioni tese a non intaccare il sistema di contabilità delle imprese in virtù dell'introduzione del nuovo sistema di riscossione delle accise. In questo senso li do tutti per illustrati.

D'ALÌ. Faccio mio l'emendamento 4.205 del senatore Grillo e lo do per illustrato, così come do per illustrati gli emendamenti 4.50 e 4.0.10.

MONTAGNA. Do per illustrato l'emendamento 4.2000.

POLIDORO. Do per illustrato l'emendamento 4.0.100.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BONAVITA, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 4.500, in quanto modifica le disposizioni del provvedimento. Naturalmente sono favorevole a tutti gli emendamenti delle Commissioni riunite e del relatore, così come ritengo si debba dare un parere favorevole all'emendamento 4.2000 perchè si tratta dell'applicazione di una norma che abbiamo approvato precedentemente. Esprimo poi parere contrario sull'emendamento 4.205, in quanto differisce di un dodicesimo la riscossione delle accise e quindi determina un minor gettito, e sull'emendamento 4.50.

Per quanto concerne l'emendamento 4.0.100, mi rimetto al Governo: credo si possa esprimere un parere favorevole però non riesco ancora a capire bene l'opinione del Governo e quindi mi rimetto al suo parere. Lo stesso vale per l'emendamento 4.0.10.

MARONGIU, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 4.500, mentre sono favorevole all'emendamento 4.70. Per quanto concerne l'emendamento 4.60, mi sembra che esso sia assorbito dal 4.401; pertanto esprimo parere favorevole su quest'ultimo ma non posso esprimermi favorevolmente sul 4.60.

BONAVITA, *relatore*. Sarebbe in effetti precluso dell'eventuale approvazione dell'emendamento 4.401.

MARONGIU, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Esprimo poi parere favorevole sugli emendamenti 4.402 e 4.403, mentre sono contrario all'emendamento 4.205. Esprimo quindi parere favorevole sull'emendamento 4.2000 e parere contrario sull'emendamento 4.50. Altresì favorevole è il parere sull'emendamento 4.404, mentre è contrario sugli emendamenti 4.0.100 e 4.0.10.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.500, presentato dal senatore Rossi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.70, presentato dalle Commissioni riunite.

**È approvato.**

BONAVITA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAVITA, *relatore*. Ritiro l'emendamento 4.60.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.401, nel testo corretto, presentato dal relatore Bonavita.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.402, presentato dal relatore Bonavita.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.205, presentato dai senatori Grillo e D'Alì.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.403, presentato dal relatore Bonavita.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.2000, presentato dal senatore Montagna.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.50.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Riteniamo estremenamente opportuna la soppressione del comma 3 dell'articolo 4, in quanto esso costituisce un'indebita intromissione del Parlamento in un rapporto contrattuale; tale comma infatti prevede che nei rapporti contrattuali tra compagnie petrolifere e gestori dei distributori di carburanti non siano introdotte clausole peggiorative rispetto alle modificazioni necessarie per l'applicazione di quanto previsto dal comma 1.

Non credo che questo Parlamento voglia intervenire nell'ambito di una libera contrattazione sindacale tra categorie. Tale concetto è stato più volte espresso dal Parlamento e non capisco perchè proprio adesso dovrebbe intromettersi in questa materia.

Sollecito quindi la soppressione del comma 3 che - ripeto - rappresenta una indebita intromissione del Parlamento in una libera contrattazione.

### Verifica del numero legale

SPERONI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1925 e 1930

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.50, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.404, presentato dal relatore Bonavita.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.0.100, presentato dal senatore Polidoro.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.10.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, ho già esposto in Commissione le motivazioni di questo emendamento, ma mi sembra sia il caso di ribadirle. Siamo in presenza di un emendamento che consente al Ministero delle finanze una più libera utilizzazione delle somme destinate alla pubblicità delle lotterie, in maniera tale da essere più efficace sul territorio man mano che tali manifestazioni si svolgono. Questo può consentire al Ministero delle finanze, a seconda del territorio in cui si verificano gli eventi soggetti all'abbinamento con una lotteria, di incidere su tale territorio attraverso particolari pubblicità trasmesse dalle televisioni locali o inserite sulla stampa locale.

Ritengo che sia estremamente opportuno ed interesse di tutto il Parlamento che il Ministero possa finalizzare al meglio le spese pubblicitarie e non essere condizionato da una normativa, valida sul territorio nazionale, per episodi che devono essere pubblicizzati in particolar modo nel luogo in cui l'evento si svolge.

Auspico pertanto l'approvazione di questo emendamento che, tra l'altro, ha un contenuto sostanzialmente simile a quello presentato dal collega Polidoro. Non vi è quindi una preclusione di schieramenti; semplicemente, ripeto, c'è la possibilità per il Ministero di agire con più snellezza e maggiore efficacia nello spendere le somme per la pubblicità.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.0.10, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

#### Articolo 5.

##### *(Disposizioni in materia di riscossione)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, concernente il servizio di riscossione dei tributi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 26, comma 1, primo periodo, concernente gli obblighi del commissario governativo, dopo le parole: «come riscosso» sono inserite le seguenti: «, salva la facoltà per il Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, di stabilire, in situazioni particolari, l'esonero da tale obbligo.»;

b) nell'articolo 31, comma 1, lettera c), che individua i soggetti cui può essere conferita la concessione, dopo le parole: «la gestione in concessione del servizio» sono inserite le seguenti: «ovvero di attività o compiti ad esso connessi o complementari.»;

c) nell'articolo 34, concernente la conservazione dei ruoli, dei registri e degli atti, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere stabilite particolari modalità di conservazione dei ruoli, dei registri e degli atti da parte del Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi ed altre entrate di pertinenza dello Stato e di enti pubblici.»;

d) nell'articolo 61, relativo ai compensi e rimborsi spese spettanti ai concessionari dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma:

«8-bis. Qualora si riduca, per effetto di disposizioni normative, il numero dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici riscossi dai concessionari della riscossione e di conseguenza l'ammonta-

re nazionale complessivo dei compensi in misura superiore al dieci per cento, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, dispone, con decreto da emanare entro centoventi giorni dalla data in cui hanno effetto le riduzioni delle riscossioni, la revisione della misura dei compensi in modo da assicurare la permanenza dell'equilibrio economico. La nuova misura è comunicata al concessionario che ha facoltà di recedere a norma dell'articolo 18. La facoltà di recesso è, altresì, esercitabile qualora sia inutilmente decorso l'ulteriore termine di centoventi giorni dalla data entro la quale doveva essere emanato il predetto decreto ministeriale.»;

e) nell'articolo 62, comma 4, primo periodo, concernente la dilazione dei versamenti, le parole da: «il Ministro delle finanze» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «il direttore regionale delle entrate, quando l'incidenza di tali tributi è pari o superiore al dieci per cento dell'ammontare dei compensi erariali percepiti dal concessionario nell'anno precedente, concede dilazioni per il versamento dell'intero importo per un periodo non superiore a ventiquattro mesi.»;

f) nell'articolo 91, in materia di rappresentanza del concessionario, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Nel procedimento di dichiarazione tardiva di credito di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disposizioni in materia di fallimento e di altre procedure concorsuali, il concessionario del servizio di riscossione è rappresentato dinanzi al giudice delegato dal collettore il quale, salvo che non debba procedersi alla istruzione della causa, può stare in giudizio personalmente.».

2. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, relativo all'invio di una comunicazione di avvenuta iscrizione a ruolo in luogo della notificazione della cartella di pagamento, come modificato dall'articolo 3, comma 74, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la cifra: «100.000» è sostituita dalla seguente: «600.000».

3. Sono confermati, per l'anno 1997, i compensi stabiliti, per ciascuna concessione, con decreti del Ministro delle finanze 30 novembre 1994, concernenti la determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi, pubblicati nel supplemento ordinario n. 28 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 1995. Entro il 31 dicembre 1997 sono stabiliti i nuovi compensi per il biennio 1998-1999 con applicazione, anche per i bienni successivi, degli elementi di calcolo fissati sia nei commi 2 e 3 sia nel comma 8 dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 28, secondo comma, primo periodo, riguardante le modalità di pagamento, le parole: «non oltre il giorno dodici del mese di scadenza della rata» sono soppresse;

b) nell'articolo 30, terzo comma, concernente l'indennità di mora, le parole: «cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sedici giorni,

ovvero sessanta giorni se l'imposta è stata liquidata ai sensi degli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,»;

c) nell'articolo 65, secondo comma, primo periodo, concernente beni pignorabili, le parole: «in virtù di titolo di data anteriore a quella di consegna del ruolo all'esattore» sono sostituite dalle seguenti: «in virtù di titolo avente data anteriore all'anno cui si riferisce il tributo iscritto a ruolo»;

d) nell'articolo 78, concernente l'onere di preventiva esecuzione sui beni mobili ed ordine delle procedure immobiliari, il primo comma, è sostituito dal seguente: «Il concessionario può avvalersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge quando l'ammontare del credito per il quale si deve procedere è superiore a lire dieci milioni. Quando l'ammontare è inferiore il concessionario può procedere all'esecuzione sugli immobili soltanto se è risultata infruttuosa o insufficiente l'esecuzione sui beni mobili del debitore.»;

e) dopo l'articolo 91 è inserito il seguente articolo:

«91-*bis*. (*Fermo dei veicoli a motore ed autoscafi*). 1. Qualora in sede di riscossione coattiva di crediti iscritti a ruolo non sia possibile, per mancato reperimento del bene, eseguire il pignoramento dei veicoli a motore e degli autoscafi di proprietà del contribuente iscritti nei pubblici registri, la direzione regionale delle entrate ne dispone il fermo.

2. Il provvedimento di fermo di cui al comma 1 si esegue mediante iscrizione nei registri mobiliari a cura del concessionario che provvede, altresì, a darne comunicazione al debitore.

3. Chiunque circoli con veicoli o autoscafi sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalità, i termini e le procedure per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo».

5. Sono validi agli effetti della procedura di riscossione dei tributi i certificati, le visure e qualsiasi atto e documento amministrativo rilasciati, tramite sistemi informatici o telematici, al concessionario del servizio della riscossione dei tributi qualora contengano apposita asseverazione del predetto concessionario della loro provenienza.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti ed articolo aggiuntivo:

*All'articolo 6, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

«14-*bis*. Agli atti traslativi a titolo oneroso, che hanno per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze, situati nei territori delle comunità montane, individuate ai sensi dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si applicano le imposte di registro catastali ed ipotecarie in termine fisso nella misura agevolata di lire 150.000, i trasferimenti dei terreni agricoli di valore inferiore ai 3.000.000 di lire sono esentati dal pagamento delle imposte catastali e ipotecarie».

*Conseguentemente, all'articolo 5, apportare le seguenti modifiche:*

1) Al comma 1, premettere alla lettera *a)* la seguente:

«0a) nell'articolo 2, al comma 1, lettera *b)*, sono aggiunte alla fine le seguenti parole: “, ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonchè dagli altri enti pubblici e da società per azioni, il cui capitale sia di totale proprietà dello Stato, che hanno conti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato.”»

2) Al comma 4, premettere alla lettera *a)* la seguente:

«0a) nell'articolo 3, secondo comma, è aggiunta la seguente lettera:

“*h-bis)* le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonchè dagli altri enti pubblici e da società per azioni, il cui capitale sia di totale proprietà dello Stato, che hanno conti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato.”»

5.120

MORO

*All'articolo 6, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

«14-*bis.* Agli atti traslativi a titolo oneroso, che hanno per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze, situati nei territori delle comunità montane, individuate ai sensi dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si applicano le imposte di registro, catastali ed ipotecarie in termine fisso nella misura agevolata di lire 250.000, i trasferimenti dei terreni agricoli di valore inferiore ai 3.000.000 di lire sono esentati dal pagamento delle imposte catastali e ipotecarie».

*Conseguentemente, all'articolo 5, apportare le seguenti modifiche:*

1) Al comma 1, premettere alla lettera *a)* la seguente:

«0a) nell'articolo 2, al comma 1, lettera *b)*, sono aggiunte alla fine le seguenti parole: “, ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonchè dagli altri enti pubblici e da società per azioni, il cui capitale sia di totale proprietà dello Stato, che hanno conti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato.”»

2) Al comma 4, premettere alla lettera *a)* la seguente:

«0a) nell'articolo 3, secondo comma, è aggiunta la seguente lettera:

“*h-bis)* le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonchè dagli altri enti pubblici e da società per azioni, il cui capitale sia di totale proprietà dello Stato, che hanno conti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato.”»

5.1200

GUBERT



*Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente:*

«0a) nell'articolo 2, al comma 1, lettera b), sono aggiunte alla fine le seguenti parole: “, ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici e da società per azioni, il cui capitale sia di totale proprietà dello Stato, che hanno conti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato.”».

*Al comma 4, premettere alla lettera a) la seguente:*

«0a) nell'articolo 3, secondo comma, è aggiunta la seguente lettera:

“h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici e da società per azioni, il cui capitale sia di totale proprietà dello Stato, che hanno conti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato.”».

5.110

MORO

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

5.10 SCHIFANI, CENTARO, LAURIA, GERMANÀ, VEGAS, AZZOLLINI, PASTORE, VENTUCCI

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

5.1000

D'ALÌ

*All'emendamento 5.40, dopo le parole: «Ministro del tesoro» aggiungere le seguenti: «e con i Presidenti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano eventualmente interessate».*

5.40/1 D'ALÌ, VEGAS, AZZOLLINI, VENTUCCI, GRILLO, PASTORE, TONIOLLI, MUNGARI, COSTA

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «sentito il Ministro del tesoro» con le seguenti: «d'intesa con il Ministro del tesoro e sentito l'ente eventualmente interessato».*

5.40

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«*c-bis*) all'articolo 39, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

2-*bis*. Qualora la documentazione a corredo dei conti giudiziali venga sostituita da evidenze su supporti informatici, all'elaborazione di tali evidenze nonchè dei relativi conti giudiziali provvede, per conto dei concessionari, il Consorzio Nazionale Concessionari sulla base dei dati e degli elementi forniti dai concessionari stessi».

5.500 ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPERINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, MORO, PERUZ-ZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«*c-bis*) nell'articolo 61, al comma 6, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) il pagamento delle spese delle procedure esecutive e degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, questi ultimi nella misura annua pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di due punti percentuali».

5.501 ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPERINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, MORO, PERUZ-ZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«*c-bis*) nell'articolo 61, al comma 6, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) il pagamento delle spese delle procedure esecutive e degli interessi di mora, nella misura annua pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di due punti percentuali, per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo».

5.502 ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPERINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, MORO, PERUZ-ZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

«*d-bis*) nell'articolo 61, relativo ai compensi e rimborsi spese spettanti ai concessionari, dopo il comma 8-*bis* aggiungere i seguenti:

“8-*ter*. Qualora si riduca, per effetto di disposizioni normative il numero dei dipendenti del Consorzio nazionale concessionari, il personale in esubero verrà riassegnato ai concessionari consorziati in base a parametri desunti dall'entità dell'attività svolta, dagli organici in servizio e dal livello dei compensi percepiti.

8-*quater*. Il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro predispone, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, una bozza di decreto per la trasformazione del Consorzio nazionale concessionari in Agenzia di controllo incrociato dei versamenti dei tributi riscossi dalle amministrazioni locali e dei canoni di utenze dei servizi al fine dell'abbattimento dell'attuale tasso di evasione. Le amministrazioni locali sono obbligate a stipulare convenzioni per la predetta Agenzia sulla base delle indicazioni fornite dal Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro”».

5.130

PEDRIZZI, PASQUALI, LISI, MAGNALBÒ, MAGGI

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «ventiquattro mesi» con le altre: «trentasei mesi».*

5.158

RIZZI

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«*e-bis*) nell'articolo 72 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Per le entrate iscritte a ruolo senza obbligo del non riscosso come riscosso i versamenti devono essere effettuati entro i giorno dieci di ciascun mese per l'importo delle rate effettivamente riscosse nel mese precedente”.

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-*bis*. Entro la fine di ciascun mese per le entrate di cui al precedente comma riscosse nel mese precedente, il concessionario trasmette a ciascun ente impositore, per il tramite del Consorzio Nazionale Concessionari, su supporto magnetico o tramite collegamento telematico, l'elenco analitico dei contribuenti che hanno provveduto al pagamento con indicazione dei relativi importi”».

5.503

ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPERINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, MORO, PERUZ-ZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«e-bis) Dopo l'articolo 74, è aggiunto il seguente:

“Art. 74-bis.

*(Visto telematico)*

1. Entro novanta giorni dalla scadenza della seconda rata consecutiva del ruolo non pagata ovvero dell'ultima rata del ruolo, il concessionario richiede, tramite collegamento telematico di cui all'articolo 11, comma 6-bis, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, al sistema informativo del Ministero delle finanze l'indicazione dei cespiti del contribuente, dei beni e di ogni altro elemento utile all'esperimento delle procedure esecutive.

2. Se le procedure da esperire sono molteplici, i termini di cui all'articolo 75 sono elevati di due mesi per ciascuna procedura, oltre la terza.

3. Le disposizioni previste dal presente articolo non si applicano per i crediti inferiori a lire cinquecentomila».

5.504 MORO, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPERINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, ROSSI, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«e-bis) All'articolo 81, comma 1, le parole: “anche se il credito non supera complessivamente lire 500 mila” sono sostituite dalle seguenti: “se il credito supera complessivamente lire centomila».

5.505 ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPERINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, MORO, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«e-bis) All'articolo 91, comma 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Il collettore inoltre può rappresentare il concessionario nei giudizi avanti al pretore e davanti alle Commissioni Tributarie di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, anche se non munito di apposita procura e può state in giudizio personalmente”.

5.506 ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPERINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, MORO, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«e-bis) All'articolo 103, dopo le parole: "a persone estranee all'amministrazione degli enti destinatari dei proventi della riscossione" sono aggiunte le seguenti: "e al Consorzio Nazionale Concessionari"».

5.507 ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPERINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, MORO, PERUZ-ZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

5.50 LE COMMISSIONI RIUNITE

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. All'articolo 12 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, come modificato dall'articolo 3, comma 74, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sostituire il comma 1 con il seguente:

“1. Per i crediti non erariali, quando l'importo complessivo della cartella di pagamento non è superiore a lire un milione, il concessionario della riscossione può procedere, in luogo della notificazione prevista dagli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, all'invio a mezzo lettera non raccomandata di una comunicazione di avvenuta iscrizione al ruolo contenente gli elementi indicati nel predetto articolo 25; restano ferme le disposizioni concernenti la notificazione dell'avviso di mora quando occorre procedere alla riscossione coattiva”».

5.508 ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPERINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, MORO, PERUZ-ZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 2, sostituire la cifra: «600.000» con la seguente: «1.000.000».*

5.80 RIZZI, D'ALÌ, VEGAS, GRILLO, VENTUCCI, PASTORE, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Per il trasferimento dei servizi di riscossione dei tributi e di tesoreria di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 77 del 1995 in materia di garanzia dell'occupazione e del personale, continuano ad

applicarsi le norme di cui all'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 concernenti la regolamentazione del settore».

5.123

CARCARINO

*Al comma 4, premettere la seguente lettera:*

«0a) All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 602 è aggiunto il seguente comma:

“Per le imposte iscritte a ruolo dovute in base alle dichiarazioni annuali, regolarmente presentate, delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto ed in base alle liquidazioni periodiche per le quali non sono scaduti i termini di presentazione annuale, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, il Ministro delle finanze può eccezionalmente disporre nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma precedente e su istanza dei medesimi l'applicazione degli interessi nella misura del 9 per cento annuo in luogo delle soprattasse e delle pene pecuniarie, nonché la rateazione del debito tributario fino ad un massimo di 12 rate”».

5.600

CADDEO

*Al comma 4, premettere la seguente lettera:*

«0a) Dopo l'articolo 25, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 è aggiunto il seguente:

“Art. 25-bis.

*(Cartella-avviso di mora)*

1. Per i crediti non erariali, se l'importo complessivo non supera lire un milione, la cartella di pagamento di cui all'articolo 25 ha funzione anche di avviso di mora, se redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze.

2. L'esecuzione forzata nei confronti del debitore moroso può avere inizio decorsi dieci giorni dalla scadenza del termine previsto per il pagamento della prima o unica rata, ovvero decorsi dieci giorni dalla data di notifica della cartella di cui al comma precedente se successiva alla scadenza della rata.

3. Qualora il concessionario non abbia iniziato l'esecuzione entro dodici mesi dalla notificazione della cartella-avviso di mora di cui al primo comma e voglia successivamente iniziarla deve notificare avviso di mora”».

5.509

ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPERINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, MORO, PERUZ-ZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 4, premettere la seguente lettera:*

«0a) nell'articolo 27 i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dal seguente:

“1. Il pagamento dell'imposta può essere effettuato presso qualsiasi sportello del Concessionario entro il termine previsto dal precedente articolo 18”».

5.510 ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPERINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, MORO, PERUZ-ZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 4, dopo la lettera a), inserire le seguenti:*

«a-bis) all'articolo 12, comma 5, le parole “La formazione dei ruoli è effettuata con sistemi meccanografici”, sono sostituite dalle seguenti: “La formazione dei ruoli e la elaborazione degli elementi contabili per la formazione delle cartelle di pagamento sono effettuate con sistemi meccanografici”;

a-ter) all'articolo 24, comma 1, nel primo periodo, le parole: “Il ruolo è consegnato” sono sostituite dalle seguenti: “Il ruolo e gli elementi contabili per la formazione delle cartelle di pagamento sono consegnati”;

*Conseguentemente, dopo il comma 4, inserire il seguente:*

“4-bis. Nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44, al comma 2, dopo le parole: “alla formazione, con mezzi e procedure automatizzati, dei ruoli”, sono aggiunte le seguenti: “con la fornitura degli elementi contabili per la formazione delle cartelle di pagamento,”».

5.511 ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPERINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, MORO, PERUZ-ZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 4, sostituire la lettera b), con la seguente:*

«b) l'articolo 30 è sostituito dal seguente: “Art. 30. - (*Interessi di mora*). - 1. Decorso il termine utile per il pagamento, il contribuente, che non ha pagato in tutto o in parte la rata è obbligato a corrispondere sulla somma non pagata gli interessi semestrali di mora, nella misura stabilita con decreto del Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 61, comma 6, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

2. Qualora la cartella di pagamento è notificata oltre il termine stabilito dall'articolo 25, il contribuente è obbligato a corrispondere, sulla somma non pagata, gli interessi semestrali di mora, dopo il decorso di

60 giorni da quello della notificazione, se l'imposta è stata liquidata ai sensi degli articoli 36-*bis* 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dopo il decorso di sedici giorni da quello della notificazione, negli altri casi.

3. Gli stessi termini di cui al comma precedente si applicano in sede di notificazione dell'avviso di mora, quando il concessionario non abbia notificato la cartella di pagamento ai sensi dell'articolo 25».

5.512 ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPERINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, MORO, PERUZ-ZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) al primo comma dell'articolo 46, le parole: "entro cinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro dieci giorni" e al terzo comma, le parole: "entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro dodici mesi"».

5.541 ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPERINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, MORO, PERUZ-ZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«*b-bis*) nell'articolo 51 il primo comma è sostituito dal seguente:

"1. Quando il debitore sia dichiarato fallito ovvero sia sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il Concessionario ha la facoltà di non procedere alla espropriazione fermo restando quanto previsto dall'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43"».

5.513 ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPERINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, MORO, PERUZ-ZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) nell'articolo 52 il secondo comma è sostituito dal seguente:

2. L'opposizione non può essere proposta:

a) quando i mobili pignorati nella casa di abitazione del contribuente e negli altri luoghi a lui appartenenti, sui quali si pretende



di aver diritto, hanno formato oggetto di una precedente vendita esattoriale a carico del medesimo debitore;

b) dal coniuge e dai parenti e affini fino al terzo grado del contribuente o dei coobbligati, per quanto riguarda i mobili pignorati nella casa di abitazione del debitore o del coobbligato e negli altri luoghi a loro appartenenti, semprechè non si tratti di beni costituiti in dote ovvero dimostrino la proprietà acquisita con atto pubblico o scrittura privata di data certa o per atto di donazione anteriori alla presentazione della dichiarazione o alla notifica dell'avviso di accertamento dell'imposta».

5.550 ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPERINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, MORO, PERUZ-ZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) al primo comma dell'articolo 60 le parole: "mediante raccomandata con avviso di ricevimento" sono sostituite dalle seguenti: "mediante collegamento telematico" e al terzo comma, secondo periodo, le parole: "entro il quinto giorno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il decimo giorno lavorativo"».

5.540 ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPERINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, MORO, PERUZ-ZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: «anteriore all'anno cui si riferisce il tributo iscritto a ruolo» con le seguenti: «anteriore alla data di iscrizione a ruolo del tributo stesso».*

5.90

GUBERT

*Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: «anteriore all'anno cui si riferisce il tributo iscritto a ruolo» con le altre: «anteriore alla data di iscrizione a ruolo del tributo stesso».*

5.161 D'ALÌ, VEGAS, AZZOLLINI, VENTUCCI, MUNGARI, GRILLO, PASTORE, TONIOLLI, COSTA

*Al comma 4, alla lettera c), dopo le parole: «iscritto a ruolo» inserire le seguenti: «e al secondo periodo, dopo le parole: scritture private autentiche» sono aggiunte le seguenti: «o registrate anche se non autentiche».*

5.551 ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPERINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, MORO, PERUZ-ZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«*c-bis*) l'articolo 72, è sostituito dal seguente:

«Art. 72.

*(Svolgimento dell'incanto)*

1. L'incanto è tenuto e verbalizzato dall'Ufficiale della riscossione».

5.552 ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPERINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, MORO, PERUZ-ZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«*c-bis*) l'articolo 73, è sostituito dal seguente:

«Art. 73.

*(Beni invenduti al secondo incanto)*

1. Se anche nel secondo incanto i beni pignorati restano invenduti il concessionario provvede alla vendita a trattativa privata attraverso l'istituto di vendite giudiziarie ovvero altro istituto specializzato autorizzato dalla competente direzione regionale delle entrate.

2. Ove la vendita abbia luogo, si applica il successivo articolo 74.

3. Decorso un anno dalla presa in consegna di cui al precedente comma 1 senza che sia avvenuta la vendita, la direzione regionale autorizza la distruzione dei beni ovvero la loro assegnazione, a titolo gratuito, ad un ente di beneficenza o assistenza.

4. Con decreto del Ministro delle finanze saranno fissati le modalità ed i termini per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo».

5.553 ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPERINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, MORO, PERUZ-ZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«*c-bis*) Dopo l'articolo 76, è aggiunto il seguente:

«Art. 73-*bis*.

*(Pignoramento di emolumenti)*

1. L'atto di pignoramento del quinto dello stipendio e di ogni altro emolumento dovuto dal datore di lavoro al debitore contiene, in luogo

della citazione di cui al n. 4) dell'articolo 543 del codice di procedura civile, l'ordine al datore di lavoro di pagare direttamente al concessionario il quinto degli stipendi e degli altri emolumenti scaduti nel termine di quindi giorni dalla notifica ed il quinto degli stipendi e degli altri emolumenti da scadere alle rispettive scadenze fino a concorrenza del credito per cui si procede e salvo il simultaneo concorso delle altre cause di credito previste nell'articolo 545 del codice di procedura civile.

2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento si procede, previa citazione del datore di lavoro del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile.

3. Le spese di citazione sono a carico della parte soccombente».

5.554 ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPERINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, MORO, PERUZ-ZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 4, sopprimere la lettera e).*

5.225

PEDRIZZI

*Al comma 4, sostituire la lettera e), con la seguente:*

*Dopo l'articolo 91, inserire il seguente:*

«Art. 91-bis.

*(Ipotecche veicoli a motore e autoscafi)*

1. Qualora in sede di riscossione coattiva di crediti erariali iscritti a ruolo e non pagati alle rispettive scadenze non sia possibile, per mancato reperimento del bene, eseguire il pignoramento dei veicoli a motore e degli autoscafi di proprietà del contribuente iscritti nei pubblici registri, il Concessionario iscrive ipoteca dandone comunicazione al debitore ed eventuali altri creditori ipotecari dello stesso bene mobile registrato.

2. La trascrizione dell'ipoteca e la sua cancellazione sono prenotate a debito del contribuente e le relative spese sono recuperate dal concessionario unitamente al credito di imposta.

3. L'iscrizione dell'ipoteca non esclude altre procedure dirette al recupero del credito di imposta.

4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i ministri dell'interno e dei lavori pubblici, sono stabilite le modalità, i termini e le procedure per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo.

5.555 ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPERINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, MORO, PERUZ-ZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 4, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti lettere:*

*e-bis)* il secondo comma dell'articolo 10 è sostituito dai seguenti:

Non si fa luogo all'iscrizione nei ruoli delle partite di imposta, interessi, soprattasse e pene pecuniarie il cui ammontare di ogni articolo di ruolo non supera le lire diecimila. Detta norma si applica anche ai ruoli emessi dagli enti diversi dallo Stato di cui al successivo articolo 103.

Il Consorzio nazionale obbligatorio tra i Concessionari del servizio di riscossione dei tributi, all'atto della formazione dei ruoli, dovrà attenersi a quanto disposto dal comma precedente.

*e-ter)* l'ultimo comma dell'articolo 42 è sostituito dal seguente:

«Non si fa luogo al rimborso di somme il cui importo non eccede lire diecimila. Detta norma si applica anche ai rimborsi disposti dagli enti diversi dallo Stato di cui al successivo articolo 103».

5.556 ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPERINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, MORO, PERUZ-ZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 4, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

*«e-bis)* i primi cinque commi dell'articolo 97 sono sostituiti dai seguenti:

Per il mancato pagamento dell'intero ammontare di tutte o dell'unica rata di un medesimo ruolo quando questi è superiore a lire cinque milioni si applica la pena pecuniaria da lire 300.000 a lire 1.800.000.

Del mancato pagamento, decorso il termine di novanta giorni dalla scadenza della rata ovvero entro novanta giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento se successiva alla scadenza della rata, il Concessionario deve dare, entro i successivi sessanta giorni, comunicazione del mancato pagamento all'ente impositore».

5.557 ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPERINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, MORO, PERUZ-ZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. I richiami al codice fiscale dei contribuenti di cui al decreto ministeriale 28 dicembre 1989 (Istruzioni per la formazione ed unificazione dei ruoli, degli elenchi e degli altri documenti automatizzati) e al decreto ministeriale 28 dicembre 1989 (Istruzioni per la redazione, la trasmissione e la compilazione meccanografica dei ruoli e adempimenti contabili a carico degli agenti della riscossione per la riscossione coattiva di tasse, imposte indirette, tributi locali e altre entrate) devono intendersi, a decorrere dal 1° giugno 1997, obbligatori.

5-ter. Dalla stessa data i riferimenti al codice contribuente devono intendersi abrogati.

5-quater. Con successivo decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro e non oltre il 31 marzo 1997, saranno stabilite ulteriori formalità per l'acquisizione informatizzata, da parte dei concessionari della riscossione per il tramite del consorzio nazionale concessionari, delle anagrafiche dei contribuenti».

5.558 ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPERINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, MORO, PERUZ-ZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, concernente l'obbligo del concessionario della riscossione all'invio ai soggetti solidalmente tenuti al pagamento di tasse, delle imposte indirette, dei tributi locali di una comunicazione del contenuto e della notifica della cartella al primo intestatario, si applicano anche ai ruoli emessi ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1998, n. 43».

5.559 MORO, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPERINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, MORO, PERUZ-ZOTTI, PREIONI, PROVERA, ROSSI, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente i termini per la notifica della cartella di pagamento, le parole: "il giorno cinque del mese successivo" sono sostituite dalle seguenti: "il primo giorno del mese successivo"».

5.560 MORO, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPERINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, MORO, PERUZ-ZOTTI, PREIONI, PROVERA, ROSSI, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

1. Il primo periodo del primo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente i soggetti abilitati alla notificazione della cartella di pagamento al contribuente, è sostituito dal seguente:

“La notificazione della cartella al contribuente è eseguita dai messi notificatori o dagli ufficiali di riscossione dipendenti dal concessionario”».

5.561 MORO, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPERINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, MORO, PERUZ-ZOTTI, PREIONI, PROVERA, ROSSI, SERENA, SPERONI, TABLA-DINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1998, n. 43, in materia di rappresentanza del concessionario, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. Nel procedimento di dichiarazione tardiva di credito di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disposizioni in materia di fallimento e di altre procedure concorsuali, il concessionario del servizio di riscossione è rappresentato dinanzi al giudice delegato dal collettore il quale, salvo che non debba procedersi alla istruzione della causa, può stare in giudizio personalmente”».

5.562 MORO, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPERINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, MORO, PERUZ-ZOTTI, PREIONI, PROVERA, ROSSI, SERENA, SPERONI, TABLA-DINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

1. La bollatura di ogni tipo di libro, registro o documento obbligatorio per legge può essere eseguita anche dal Concessionario della riscossione dei tributi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

2. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, saranno stabilite le tariffe e le modalità applicative del presente articolo»

5.563 MORO, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPERINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, ROSSI, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

1. La bollatura dei registri di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, può essere eseguita anche dal Concessionario della riscossione dei tributi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, saranno stabilite le tariffe e le modalità applicative del presente articolo».

5.564 ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPERINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, MORO, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

1. Alla cartella di pagamento di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero alla comunicazione di avvenuta iscrizione a ruolo prevista dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito in legge 24 marzo 1993, n. 75 e successive modificazioni, il Concessionario della riscossione può allegare, per il pagamento il bollettino di conto corrente postale.

2. In tale ipotesi, se la riscossione avviene in più rate, il bollettino deve riportare l'importo della prima rata.

3. Per le rate successive il Concessionario deve inviare al contribuente ulteriori bollettini di conto corrente postale precompilati contenenti, se dovuti, anche gli interessi di mora per ritardato pagamento delle rate precedenti. Tale invio non viene effettuato in caso inizio esecuzione forzata.

4. La disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 si applicano per imparti complessivi superiori a lire ventimila».

5.565 MORO, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPERINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, ROSSI, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

1. I soggetti indicati nella lettera a) e b) dell'articolo 31, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, titolari della concessione per il decennio in corso possono costituire una società a norma della lettera c) del citato articolo e conferire alla stessa la relativa concessione.

2. Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite le modalità applicative rispettando i seguenti termini e principi;

a) la richiesta da parte dei soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo richiamato nel primo comma dovrà essere formalizzata entro il 30 giugno 1997;

b) la società costituita e operante entro il 30 settembre 1997;

c) i conferimenti patrimoniali non costituiscono, agli effetti delle imposte sui redditi, realizzo di plusvalenze comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento;

d) le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano nella misura dello 0,50 per mille.

3. I soggetti indicati nella lettera c) dell'articolo 31, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, a cui siano state conferite le concessioni per il decennio in corso possono effettuare tra loro fusioni societarie trasferendo alla società incorporante le relative concessioni per il decennio in corso. Si applica quanto previsto dal comma 2 del presente articolo».

5.566 MORO, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPERINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, ROSSI, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

*(Sospensione di pene pecuniarie tributarie a carico degli eredi)*

1. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente dispo-



sizioni per la revisione organica delle sanzioni tributarie non penali, sono sospese, sino alla emanazione dei citati decreti legislativi, le pene pecuniarie tributarie a carico degli eredi per effetto della intrasmissibilità dell'obbligazione per causa di morte del contribuente stabilita nella lettera b) del citato comma.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle pene pecuniarie già iscritte a ruolo anche se la relativa rata sia scaduta o non pagata.

3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità operative delle citate disposizioni».

5.0.10

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-bis.

1. In via transitoria, in attesa dell'emanazione delle disposizioni volte a semplificare gli adempimenti dei contribuenti, a modernizzare il sistema di gestione delle dichiarazioni e a riorganizzare il lavoro degli Uffici finanziari, previste dall'articolo 3, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per assicurare la continuità delle informazioni derivanti dalle lavorazioni di acquisizione, registrazione, verifica, elaborazione, controllo, quadratura e fornitura di supporto magnetico dei dati relativi alle dichiarazioni e documenti pervenuti nel 1996 al Ministero delle finanze ovvero che perverranno entro il 31 dicembre 1997, è data facoltà al Ministro delle finanze di prorogare al 30 aprile 1999 la Convenzione stipulata il 22 dicembre 1995 con il Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi ed altre entrate di pertinenza dello Stato e di enti pubblici».

5.0.20

D'ALI, GRILLO, VENTUCCI, PASTORE, AZZOLLINI, MUNGARI,  
TONIOLLI

Invito i presentatori ad illustrarli.

MORO. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti da me presentati, riservandomi di intervenire in sede di dichiarazione di voto.

GUBERT. Signor Presidente, l'emendamento 5.1200, che è analogo all'emendamento 5.120 del senatore Moro, evidenzia un problema che si avverte con particolare acutezza nelle aree montane, una volta densamente abitate e la cui popolazione, quando non ha più trovato sul posto l'opportunità di vivere, è migrata altrove, in Italia o all'estero, lasciando un'enorme frammentazione dei corpi fondiari, sia per quanto concerne i terreni sia per quanto concerne i fabbricati.

Accade allora che, quando si tratta di ricomporre una certa unità di proprietà, gli oneri di natura fiscale che si sommano agli onorari notarioli sono talmente elevati da scoraggiare fortemente tali operazioni. Il loro

significato economico infatti viene ad essere stravolto dagli oneri fiscali o parafiscali.

Con il mio emendamento intendo ridurre tali oneri, così da consentire la ricomposizione fondiaria e di proprietà agricole e raggiungere quei risultati che leggi quali quella sulla montagna, la n. 97 del 1994, avevano proclamato come fini fondamentali della Repubblica italiana.

PRESIDENTE. I presentatori dell'emendamento 5.10, che ha come primo firmatario il senatore Schifani, si intende che abbiano rinunciato all'illustrazione.

D'ALÌ. Signor Presidente, l'emendamento 5.10 è identico all'emendamento 5.100 a mia firma e quindi posso illustrarlo io, insieme agli altri da me presentati.

Ci troviamo, signor Presidente, di fronte ad un fatto estremamente singolare: vi è un ordinamento giuridico, ormai consolidato da tempo, che regola le norme sulla riscossione. Il Governo chiede con l'inserimento della lettera *a*) al comma 1 dell'articolo un'autorizzazione, anche per come è formulata, assai singolare. Chiede cioè di poter esentare alcuni esattori che si trovano «in situazioni particolari» - una locuzione che non mi sembra tale da poter essere inclusa in una norma varata dal Parlamento poichè le «situazioni particolari» possono presentare uno spettro di possibilità quanto mai variegato ed esteso - dall'obbligo del non riscosso per riscosso.

È una dinamite, questa, che si inserisce nel sistema della riscossione e che può creare una crepa tale da coinvolgere tutti gli enti locali nazionali che si rivolgono ad esattori per riscuotere i loro tributi. La norma cioè può vanificare l'istituto stesso della riscossione. Anche quella del commissario governativo che ha l'obbligo di effettuare la riscossione è una figura prevista dalla legge e la nomina di tale commissario non rientra nei compiti affidati alla discrezionalità del Ministro. Il Ministro ha infatti l'obbligo di nominarlo laddove l'ente rimanga privo di esattore o perchè la gara va deserta o per qualsiasi altro motivo che faccia sì che l'esattore cessi in quella zona la sua attività. Tutto ciò potrebbe sicuramente portare le società interessate ad esigere i tributi a non partecipare alle gare o ai bandi pubblicati dagli enti per svolgere il servizio in qualità di commissari governativi, sperando cioè anche nella possibilità di essere esentate dall'obbligo del «non riscosso per riscosso».

Attualmente la situazione riguarda quattro grosse esattorie in tutto il territorio nazionale: in Sardegna, a Teramo, a Napoli e Caserta e in Sicilia. Ritengo allora che i parlamentari di quelle zone, ma insieme a loro tutti i parlamentari d'Italia, debbano riflettere bene sulla concessione di questa possibilità di esenzione perchè tutti gli enti locali che riscuotono tramite esattore, o che, meglio ancora, ricevono dalle regioni un notevole flusso di tesoreria e di trasferimenti, si troverebbero in gravissima difficoltà in quanto le tesorerie di questi enti erogatori si troverebbero completamente senza denaro.

Non voglio in questo momento affermare che la norma su cui mi sto soffermando sia stata prodotta *ad hoc*, ma certamente vi sono dei motivi per pensarlo. Sono sicuro allora che il Parlamento non vorrà introdurre, per favorire qualcuno, una norma così devastante in tutto l'or-

dinamento della riscossione, tenuto presente soprattutto che tra le deleghe fiscali chieste ed ottenute dal Governo in sede di approvazione del provvedimento collegato alla finanziaria ve n'è anche una che riguarda la revisione dell'istituto della riscossione. Quindi ritengo che sia estremamente opportuno sopprimere questa norma, soprattutto per la sua indeterminatezza. Infatti, che cosa si intende con «situazioni particolari»?

A tale proposito vorrei ricordare che la differenza tra l'obbligo del «non riscosso per riscosso» e alcune imposte che sono esatte senza questo obbligo è rilevantissima. Faccio un esempio: laddove non vi è l'obbligo del «non riscosso per riscosso» c'è un incasso dell'ordine del 5 per cento delle imposte dovute dai cittadini, mentre quando tale obbligo esiste l'incasso supera certamente il 30, il 40 o il 50 per cento; quindi esiste anche uno stimolo per l'esattore a riscuotere le imposte e a far sì che esse vengano successivamente pagate.

Pertanto, se fosse approvata la norma in esame l'istituto della riscossione verrebbe svuotato del suo elemento principale, di quello per cui i comuni, le province e lo stesso Stato (per alcuni tributi) si rivolgono ad un esattore esterno. Ripeto, è lo stesso istituto della riscossione che viene messo in dubbio con questa norma ed è quindi indispensabile che il Parlamento ne eviti l'introduzione nel nostro ordinamento.

BONAVITA, *relatore*. Signor Presidente, prima di illustrare gli emendamenti, debbo innanzitutto una risposta al senatore D'Alì sulla questione della eliminazione della possibilità di dare al Ministero delle finanze la sospensione del pagamento del «non riscosso per riscosso», perchè si tratta di una eccezione riservata al Ministero. Devo dire che è attualmente all'esame del Parlamento il disegno di legge che contiene la delega per riformare il sistema della riscossione. Tale sistema prevedeva il pagamento del «non riscosso per riscosso» quando vi era la possibilità di riscuotere una platea ampia di tributi; oggi, tale platea si è ridotta perchè molte imposte vengono versate direttamente dal contribuente presso le casse dello Stato, attraverso vaglia postali o gli istituti bancari. Praticamente sono rimasti affidati al servizio di riscossione le partite difficili, quelle in sofferenza, ed è in questo senso che occorre modificare l'istituto.

Siamo quindi in un periodo di transizione ed esistono delle emergenze che sono state già sottolineate e che si stanno ampliando: ad esempio, in Calabria si sta evidenziando il problema di esattorie ed istituti bancari che svolgono il servizio di esattoria dovendo affrontare grossissimi problemi, in quanto non riescono ad incassare i tributi perchè riguardano appunto situazioni in sofferenza, more, oppure imposte che i cittadini contribuenti non hanno pagato, e così via. Allora in questo senso la possibilità per il Ministro di verificare l'eccezionalità del caso in cui non si applica il pagamento del «non riscosso» e si deve pagare ugualmente, pone una questione di salvaguardia. Dobbiamo rivedere questa materia e ritengo che questo sia il senso in cui dobbiamo procedere.

Sento vivamente le preoccupazioni espresse dal senatore D'Alì, ma abbiamo approntato un emendamento che fa sì che non solo il Ministero delle finanze, che deve agire d'intesa con il Ministero del tesoro, ma

anche tutti gli enti locali interessati all'esazione delle imposte siano coinvolti nella procedura.

Per quanto riguarda gli emendamenti presentati da me o dalle Commissioni riunite articolo 5, essi propongono aggiustamenti di carattere in gran parte tecnico e pertanto li do per illustrati.

ROSSI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti da me presentati all'articolo 5.

PEDRIZZI. Signor Presidente, l'emendamento 5.130 da me presentato insieme ad altri senatori si muove nella direzione di un analogo emendamento presentato all'articolo 16, sul quale mi riservo di intervenire più tardi.

In particolare, in merito all'emendamento 5.130 desidero ricordare che i dipendenti del Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate di pertinenza dello Stato e degli enti pubblici hanno visto minato il loro posto di lavoro già dal luglio 1995 quando, con un'azione improvvisa, i massimi dirigenti aziendali comunicarono al personale in sciopero che il Consorzio avrebbe fatto ricorso agli strumenti offerti dalla legge n. 223 del 1991, attuando una mobilità cui sarebbero stati interessati ben 627 dipendenti. Dopo svariati incontri sindacali avvenuti a tutti i livelli nell'agosto del 1995 si arrivò perfino ad un incontro con l'allora ministro delle finanze Augusto Fantozzi, davanti al quale le organizzazioni sindacali sottoscrissero un accordo, ad eccezione della CISNAL che lo considerò un accordo capestro. Nel dicembre 1995 si arrivò così alla messa in mobilità di circa 200 lavoratori del Consorzio, individuati fra coloro cui mancavano da zero mesi a tre anni alla maturazione del diritto alla pensione. Si trattò, quindi, di un esodo non traumatico, ma comunque tutti i lavoratori ne uscirono segnati.

Ancora oggi il restante personale del Consorzio nazionale concessionari è sottoposto ad un contratto di solidarietà che terminerà a febbraio del 1998, con una conseguente riduzione della retribuzione e con i parametri delle retribuzioni stesse congelati niente meno che al 1991. A distanza di due anni da quell'ingeneroso dicembre 1995, i dipendenti del Consorzio intravedono adesso il pericolo di nuovi tagli al personale.

Un recentissimo studio portato a termine da una società di consulenza, la McKansey, quasi certamente porterà ad una drastica riduzione del personale che purtroppo non ha nessuna garanzia in relazione al mantenimento dei livelli occupazionali.

I concessionari hanno più volte manifestato l'impossibilità di farsi carico dei lavoratori del Consorzio nazionale nel caso in cui quest'ultimo si trovi di fronte alla necessità di operare dei tagli per effetto della perdita dell'affidamento della commessa dei lavori inerenti l'amministrazione finanziaria, che per oltre un ventennio ha costituito circa il 50 per cento dell'attività lavorativa del Consorzio nazionale stesso.

Considerando la struttura dei centri e degli uffici del Consorzio, la sua presenza su tutto il territorio nazionale attraverso una rete telematica che collega i dieci centri e i due uffici di Palermo e Cagliari con la direzione di Roma e con numerose concessioni sparse per tutta la penisola, ritengo che essa possa essere utilizzata per diverse attività, tese, ad

esempio, alla lotta all'evasione, attraverso controlli incrociati, mediante l'utilizzo degli archivi informatici e le banche dati già in possesso del Consorzio nazionale.

Un'altra attività che potrebbe risollevarlo il Consorzio nazionale è la presenza di quest'ultimo all'interno degli enti locali attraverso la gestione della fiscalità locale. Tale presenza sarebbe molto più capillare se solo si utilizzasse un'altra struttura esistente: il sodalizio ANCI-Consorzio nazionale che da anni si occupa di problematiche inerenti gli enti locali.

Da tutto ciò si può comprendere come importante possa essere l'utilizzo di una simile struttura e come essa possa rivelarsi utile all'amministrazione statale in tutte quelle occasioni in cui i controlli effettuati dal Consorzio concorrerebbero in modo determinante alla lotta all'evasione e in tutte quelle fasi necessarie per il controllo di quest'ultima.

In considerazione di tutto ciò il Gruppo Alleanza Nazionale invita i colleghi della maggioranza e dell'opposizione a riflettere, affinché questo emendamento e quello presentato all'articolo 16, il cui contenuto è pressochè analogo ad un emendamento del relatore Bonavita, vengano considerati positivamente per dare tranquillità ai 900 dipendenti del Consorzio.

Signor Presidente, illustro anche l'emendamento 5.225, con il quale proponiamo la soppressione della lettera e) del comma 4 dell'articolo. L'intenzione del Governo di arrivare al fermo dei veicoli e degli autoscafi ove non sia stato possibile pervenire al pignoramento degli stessi, senza produrre alcun utile diretto per lo Stato e per l'Erario, rischia di provocare situazioni confuse soprattutto ai danni di persone che per ragioni più varie si trovano in possesso dei mezzi stessi e circolano in piena buona fede non essendo al corrente dello stato di pignorabilità del mezzo utilizzato. Si pensi ad esempio a chi conduce un mezzo in affitto ovvero sia acquirente dello stesso e non sia direttamente responsabile di irregolarità concernenti la registrazione del passaggio di proprietà nei pubblici registri ma che per il fatto stesso di circolare si rende autore di una violazione.

Non si capisce poi il motivo per cui questa curiosa normativa non sia stata estesa ad altri beni mobili, quali ad esempio gli aeromobili e i motoveicoli, che pure sono iscritti in pubblici registri.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 5.158 e 5.80 presentati dal senatore Rizzi si intendono illustrati.

CARCARINO. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 5.123 da me presentato, vorrei richiamare l'attenzione del ministro Visco. Devo ricordare che l'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 stabiliva che il personale che prestava servizio presso le esattorie e le ricevitorie provinciali, nonché presso le sedi o direzioni centrali ha il diritto al mantenimento del rapporto di lavoro senza soluzione di continuità.

Con il testo coordinato delle modifiche al decreto legislativo n. 77 del 25 febbraio 1995 che riguarda l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali è stato dato il via alla graduale dismissione di esattorie e tesorerie. Ciò ha significato il trasferimento di queste competenze agli

enti locali e di conseguenza, alle banche. Il risultato è stato, signor Presidente (mi dispiace che il Ministro non abbia interesse ad ascoltare la questione), molto grave: fino a questo momento sono stati licenziati oltre 1000 lavoratori. Non so come questo Governo, che afferma di rappresentare il nuovo e che va continuamente a dire in giro che il problema dei problemi è la battaglia alla disoccupazione, possa permettere che esistano norme di questo tipo che consentono nei fatti il licenziamento di lavoratori.

Questa mattina ho avuto modo di discutere con alcuni colleghi e rappresentanti del Governo: qualcuno diceva che l'emendamento 5.123 ha bisogno di una copertura e qualcuno diceva che dopo questo mio emendamento vi era bisogno di trovare altre soluzioni. Non discuto nel merito ma dico semplicemente che se non interveniamo con le norme che abbiamo oggi tra le mani (nonchè tra i piedi), se fino ad oggi abbiamo consentito 1000 licenziamenti, chissà quanti ne consentiremo nel futuro.

Questa è la ragione del nostro emendamento, signor Presidente (anche lei distratto). Il problema è che bisogna correre ai ripari per evitare che questa norma resti vigente e per questo ho presentato l'emendamento con il quale chiedo che continuino ad applicarsi le norme contenute all'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988. Credo si tratti di una questione urgente, necessaria, nonchè giusta; altrimenti non riesco a capire questo Governo quale strada voglia intraprendere. Se non interveniamo, è come se dicessimo a questi giovani e non giovani: guardate, il licenziamento per voi è assicurato. Mi auguro che ciò non avvenga e che ci sia un cambiamento di idee e di rotta. (*Applausi dal Gruppo Rifondazione Comunista-Progressisti e del senatore Turini*).

CADDEO. Signor Presidente, l'emendamento 5.600 propone la possibilità di rateizzare il pagamento delle imposte sui redditi e dell'IVA. Si tratta di consentire il pagamento con dodici rate, senza l'applicazione degli interessi e delle sovrattasse, ma con un tasso di interesse nella misura del 9 per cento.

È una misura che può flessibilizzare il sistema del fisco e rendere più accettabile il rapporto fisco-cittadino, consentendo la soluzione di molti problemi dei contribuenti, come le piccole e medie imprese.

PRESIDENTE. I pareri del relatore e del Governo saranno espressi nella seduta di questo pomeriggio.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Volevo comunicare all'Assemblea che ho ricevuto richieste di tenere seduta fino alle ore 19, ma mi sono sentito anche in obbligo, perchè ci sono due Commissioni importanti che si riuniscono, la Commissione antimafia e la Commissione stragi, di farmi carico di interpellare sia il Governo sia i Capigruppo ed ho ricevuto questa considerazione, che rimetto anche alla valutazione dei presidenti Del Turco e Pellegrino. Noi siamo un pò in ritardo nei lavori; potremmo chiudere la seduta alle 20, anzichè alle 20,30, pregando il Governo di collaborare con la sua presenza, in modo che possiamo approvare anche in tempi rapidi molti emendamenti che sono stati presentati.

Vi ringrazio per questa disponibilità che mi viene assicurata, anche se con rassegnazione, da parte del senatore Del Turco.

### **Per lo svolgimento di interrogazioni**

MANZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZI. Signor Presidente, volevo pregarla di intervenire per sollecitare la risposta a due mie interrogazioni, inerenti problemi che riguardano i lavoratori, che sono bloccate e non vanno avanti da mesi.

La prima, la 3-00525, riguarda i lavoratori della Vagnoni e Boeri; l'altra, la n. 3-00204, riguarda i lavoratori italiani all'estero.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Manzi. La Presidenza interesserà il Governo al riguardo.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

*La seduta è tolta (ore 13,30).*

Allegato alla seduta n. 126**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre.	Vot.	Ast.	Fav.	Cont.	Magg.	
001	NOM.	Disegno di legge n.1925, di conversione in legge del decreto -legge n.669. Emendamento 3.140 (Le Commissioni riunite).	152	150	1	111	18	76	APPR.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 23 votazioni

- Agli elenchi e' precesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato  
l'esito di ogni singola votazione

















### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

In data 4 febbraio 1997, è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

ASCIUTTI, TRAVAGLIA, DI BENEDETTO, CIMMINO, SELLA di MONTELUCE e NAVA. - «Disciplina delle associazioni dei consumatori e degli utenti» (2077).

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

BESOSTRI, DUVA, CORTIANA, DE CAROLIS, MURINEDDU, MANIERI, MACONI e IULIANO. - «Misure di prevenzione e di sicurezza contro gli incendi nei luoghi e sui mezzi di trasporto a tutela dell'incolumità delle persone» (2078).

### **Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti**

Nella seduta di ieri la 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha approvato il disegno di legge: «Norme di recepimento della direttiva 95/7/CE, concernente semplificazioni in materia di imposta sul valore aggiunto sui traffici internazionali, e di adeguamento della disciplina dell'imposta di bollo relativa ai contratti bancari e finanziari» (1878) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).